Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Giovedì, 7 dicembre** — **Numero 285**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-31

Domani, 8 dicembre 1911, ricorrendo una delle feste determinate dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la " Gazzetta Ufficiale ".

AVVISO.

Per gli effetti di cui all'art. 22 del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, si fa noto a tutti gli uffici ammessi alla distribuzione degli atti del Governo ed agli abbonati, che la Direzione dello stabilimento penale in Roma (tipografia delle Mantellate) ha fatto la spedizione del volume 3° della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dell'anno 1911.

Gli eventuali reclami per il mancato ricevimento dei ripetuti atti dovranno farsi entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso.

Roma, 6 dicembre 1911.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1244 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 16 febbraio 1908, n. 49 relativa alla istituzione di un corpo nazionale di volontari ciclisti e automobilisti;

Visto il R. decreto 19 marzo 1908, n. 142 che approva lo statuto del corpo nazionale suddetto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il qui unito regolamento per l'applicazione dello statuto del corpo nazionale dei volontari ciclisti e automobilisti, sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra, in esecuzione della legge 16 febbraio 1908, n. 49.

Art. 2.

Sono abrogati i RR. decreti 27 gennaio 1910, 5 maggio 1910 e 4 maggio 1911, concernenti le indennità ed altre concessioni speciali per il corpo nazionale dei volontari ciclisti e automobilisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO
per volontari ciclisti automobilisti

PARTE PRIMA.

Disposizioni generali

CAPO I.

Comitato centrale.

Art. 1.

Il numero dei membri del comitato centrale deve essere tenuto al completo. La presidenza farà in principio d'ogni trimestre le pratiche per la sostituzione di quei membri che venissero per qualunque ragione a mancare.

Art. 2.

L'anzianità dei membri del comitato centrale, ai fini della rinnovazione periodica, si calcola ad anno solare, computando per intero quello in cui avviene la nomina.

Art. 3.

La riunione del comitato centrale, oltre quella annuale prevista dallo statuto del corpo, può aver luogo per deliberazione del presidente o per richiesta di un terzo dei membri che ne fanno parte. In questo ultimo caso deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta pervenne alla presidenza.

Art. 4.

Salvo casi di urgenza, gl' inviti per le riunioni sono fatti pervenire ai singoli convocati, non meno di 15 giorni prima di quello fissato per ogni riunione.

Art. 5.

Le votazioni si fanno: o palesemente per alzata e seduta, o segretamente per voto scritto. La votazione si fa segretamente quando si tratta di persone o quando è così richiesta dalla metà più uno dei votanti.

A parità di voti prevale il voto del presidente, il quale perciò, nelle votazioni segrete, quando i votanti sono in numero pari, vota due volta.

Quel membro che ha la rappresentanza di un altro, giusta l'ultimo capoverso dell'art. 9 dello statuto, nelle votazioni palesi fa computare per due il proprio voto; nelle votazioni segrete vota due volte.

Alla fine di ogni seduta si compila apposito processo verbale da approvarsi al principio della seduta successiva.

Art. 6.

Le convocazioni per le riunioni sono sempre fatte dal presidente o dal vice presidente.

Art. 7.

Il comitato centrale ha per suo organo ufficiale il periodico *Il tiro a segno nazionale*, e per mezzo di esso rende di pubblica ragione le sue disposizioni e i suoi atti.

PARTE SECONDA.

Reparti ciclisti

CAPO I.

Sottocomitati nazionali — Comitati provinciali e locali.

Art. 8.

Le norme stabilite all'art. 1 si applicano anche per tenere al completo il numero dei membri dei sottocomitati nazionali e dei comitati provinciali e locali.

Per la validità delle sedute e per le deliberazioni dei sottocomitati nazionali, dei comitati provinciali e locali valgono le stesse norme fissate per il comitato centrale dall'art. 9 dello statuto ed agli articoli 3, 5 e 6 del presente regolamento.

Le riunioni in seguito a regolare convocazione sono valide anche senza l'intervento del presidente o vice presidente, purchè vi assista il segretario; in tal caso sono presiedute dal membro più anziano per nomina, e, a parità di date di nomina, dal più anziano di età.

Nessuna deliberazione è valida se il numero dei presenti alla seduta non è almeno di tre.

Il termine per la convocazione dei sottocomitati nazionali e dei comitati provinciali e locali è rispettivamente di giorni cinque e tre.

I membri dei sottocomitati nazionali e dei comitati provinciali e locali durano in carica due anni, scadono per metà ogni anno, ma possono essere riconfermati, per modo che rimanga sempre la proporzione stabilita dallo statuto fra le varie rappresentanze.

Art. 9.

I sottocomitati nazionali ed i comitati provinciali e locali devono tenere almeno due riunioni ogni anno, delle quali una in marzo per la discussione del bilancio preventivo e l'approvazione del consuntivo dell'anno precedente.

Art. 10.

I sottocomitati nazionali, per esplicare efficacemente l'azione loro affidata dall'art. 16 dello statuto, si valgono delle ispezioni di cui al seguente art. 55 ed, occorrendo, possono anche delegare alcuno dei loro membri per accertarsi dell'andamento dei riparti delle rispettive zone.

Alla pubblicazione delle loro disposizioni e dei loro atti i sottocomitati nazionali provvedono per mezzo di un periodico, cui daranno qualifica di organo ufficiale.

Art. 11.

I comitati provinciali, appena costituiti con un numero di membri non minore di cinque, chiedono il riconoscimento ufficiale al sottocomitato nazionale da cui dipendono secondo l'art. 14 dello statuto, con domanda firmata dal rispettivo presidente.

Art. 12.

I comitati provinciali provvedono a raccogliere iscrizioni di volontari e costituire reparti; ad appoggiare e coadiuvare l'azione dei comitati locali dipendenti per il reclutamento dei volontari e la costituzione dei reparti; inoltre:

a) amministrano i fondi loro assegnati dal ministero della guerra o quelli eventualmente raccolti, di cui è cenno all'art. 33 dello statuto del corpo;

b) sovraintendono all'istruzione dei reparti dipendenti;

c) nei capiluoghi di residenza hanno anche attribuzioni di comitato locale;

d) trasmettono ai sottocomitati nazionali rispettivi i bilanci e i consuntivi dei comitati locali;

e) deliberano la partecipazione dei dipendenti riparti a riunioni in genere, previo accordi con i comandi dei reparti stessi;

f) fanno proposte al sottocomitato nazionale circa il funzionamento dell'istituzione;

g) provvedono al raggruppamento dei volontari della provincia in squadre e plotoni e propongono al sottocomitato nazionale la costituzione delle compagnie e dei battaglioni.

Art. 13.

I comitati locali, appena costituiti secondo le norme date agli articoli 18 e 19 dello statuto, chiedono il riconoscimento, con domanda firmata dal rispettivo presidente e diretta al sottocomitato nazionale per il tramite del comitato provinciale o del comitato locale principale che ne fa le veci. Questo unisce alla domanda del comitato locale il proprio parere.

Il riconoscimento di un comitato locale è partecipato per iscritto al suo presidente ed è pubblicato nel periodico ufficiale del sottocomitato nazionale.

Art. 14.

I comitali locati provvedono:

a) coll'appoggio delle autorità e delle rappresentanze delle varie società sportive, a raccogliere iscrizioni di volontari nel comune ove sono costituiti ed, occorrendo, anche nei comuni vicini, alla formazione di riparti ciclisti;

b) ad amministrare i fondi loro assegnati dal ministero della guerra, e quelli eventualmente raccolti, di cui è cenno all'art. 33 dello statuto;

c) inoltre sovraintendono a tutto ciò che concerne l'andamento e l'istruzione dei reparti dipendenti.

I comitati locali, nell'esplicare la loro attività, corrispondono col comitato provinciale o col comitato locale principale che ne fa le veci.

In mancanza di questi organi intermedi corrispondono direttamente col sottocomitato nazionale.

CAPO II.

Costituzione dei riparti.

Art. 15.

I nuclei di volontari che si costituiscono in un comune ove non esiste un comitato locale, possono ottenere il riconoscimento come nucleo, di cui all'art. 20 dello statuto, rivolgendosi al comitato provinciale, o al comitato locale principale che ne fa le veci, con domanda firmata da tutti i componenti. Quando non esistono gli oradetti comitati, la domanda viene diretta al sottocomitato nazionale.

Il riconoscimento viene pubblicato nel giornale ufficiale del sottocomitato nazionale.

Art. 16.

I volontari sono raggruppati nelle seguenti unità in plotoni di 24 a 32 volontari; in compagnie di 2 a 4 plotoni e in battaglioni di 2 a 4 compagnie.

Il plotone è formato di 2 o 3 squadre, a seconda della forza del plotone stesso.

Non si può passare alla formazione di una successiva unità se le precedenti non hanno raggiunto la forza massima, per cui il numero minimo di volontari per una compagnia sarà di 56 su due plotoni, di 88 su tre plotoni e di 120 su quattro plotoni; il numero minimo di volontari per un battaglione sarà di 176 su due compagnie, di 296 su tre compagnie e di 416 su quattro compagnie.

Art. 17.

A costituire ciascuna delle suddette unità concorrono volontari di uno stesso centro abitato ed anche volontari dei centri abitati viciniori, secondo le proposte dei comitati locali approvate dal comitato provinciale per le squadre e plotoni, secondo le proposte dei comitati provinciali approvate dal sottocomitato nazionale per le compagnie e battaglioni. In tali raggruppamenti si deve tendere ad agevolare il più possibile la riunione dei volontari dello stesso riparto.

Art. 18.

Il battaglione assume il nome della provincia in cui si costituisce, se i reparti che lo formano appartengono tutti alla stessa provincia; il nome della regione, se i reparti appartengono a diverse provincie della stessa regione. Costituendosi nella stessa provincia o regione più battaglioni, essi vengono distinti aggiungendo al nome della provincia o della regione un numero progressivo ordinale romano.

Art. 19.

Le compagnie assumono il nome del battaglione preceduto dal loro numero progressivo ordinale arabo. Esistendo più battaglioni di denominazione simile, le compagnie che li compongono hanno tutte analoga numerazione, con progressione unica fatta precedere al nome della provincia o regione che dà il nome al battaglione.

Art. 20.

Al seguito dei riparti possono essere volta per volta addetti automobili, dietro richiesta da farsi dai comitati provinciali al sottocomitato nazionale automobilistico.

CAPO III.

Ammissione ai riparti: cessazione.

Art. 21.

L'aspirante come volontario ciclista al corpo V. C. A. che ha requisiti corrispondenti alle condizioni fissate dall'art. 26 dello statuto, indirizza al presidente del comitato locale domanda in carta semplice, su apposito modello stampato (modello n. 1), fornito dai comitati provinciali o locali.

Il certificato medico in calce alla domanda, deve essere completato e firmato da un medico militare o iscritto al corpo V. C. A.

Art. 22.

Il presidente del comitato locale fa assumere presso i competenti uffici comunali e provinciali le informazioni occorrenti ad accertare le notizie fornite dalla domanda, la cittadinanza italiana e la buona condotta morale dell'aspirante. Ricevute le conferme e le notizie di cui si tratta, fa cenno di ciò nell'apposita nota esistente in calce alla domanda e iscrive l'aspirante nei ruoli dei V. C. A. come allievo, dopo averlo sottoposto ad un esperimento che comprovi la sua attitudine ad usare la bicicletta.

Di tale iscrizione dà partecipazione al comitato provinciale, e questo al sottocomitato nazionale il quale rimette al comitato locale il distintivo e il certificato di ammissione del volontario, (conforme ad apposito modello), al quale, se arruolato nell'esercito, insieme con essi il comitato locale restituisce il foglio di congedo militare che andava unito alla domanda.

Quest'ulima è conservata nell'archivio del comitato locale.

Art. 23.

In modo analogo avviene l'ammissione dei motociclisti, i quali però devono presentare anche il certificato d'idoneità richiesto dal regolamento di polizia stradale, 8 gennaio 1905.

Essi sono specificatamente dati in nota al sottocomitato nazionale, il quale li tiene in evidenza in separato ruolo e può, secondo i bisogni e le circostanze, assegnarli al seguito di reparti ed a servizi isolati.

Art. 24.

Gli obblighi di leva dei volontari devono risultare chiaramente da apposita annotazione sui ruoli, e i volontari aventi obblighi di servizio in 1ª o 2ª categoria debbono essere divisi proporzionalmente fra i vari riparti, quando questi abbiano sede nella stessa località.

Art. 25.

Cessano di appartenere al corpo V. C. A.:

a) coloro che ne fanno rinuncia scritta indirizzata al comitato locale. Tale rinuncia non può essere fatta durante periodo di manovre, o durante prestazione d'opera per infortuni;

b) coloro che vengono assunti in servizio militare per un periodo di un anno o più. Per questi la cessazione dal corpo, se non accompagnata dalla rinuncia scritta, è temporanea e limitata al tempo in cui durerà la prestazione del servizio militare;

c) coloro che si rendono inadatti al loro compito per infermità;

d) coloro che sono dichiarati dimissionari o espulsi dal corpo secondo gli articoli 45 e 46 del presente regolamento.

Ai volontari cessanti vengono ritirati i distintivi del corpo di cui agli articoli 65 e 66 del presente regolamento.

Art. 26.

Per dichiarare un volontario inadatto al suo compito per ragioni di sopravvenuta infermità occorre una deliberazione del comitato locale su rapporto del capo plotone o capo compagnia, convalidato dal parere del medico di reparto o, in mancanza di questi, di un altro medico di fiducia del comitato locale.

Art. 27.

Di tutti coloro che cessano di appartenere al corpo, il comitato locale invia trimestralmente al comitato provinciale un elenco nominativo in duplice esemplare, indicando il motivo della cessazione e rimettendogli altresì i distintivi ritirati ai volontari cessanti.

Il comitato provinciale alla sua volta trasmette al sottocomitato nazionale uno dei due esemplari del detto elenco ed i distintivi.

CAPO IV.

Gerarchia.

Art. 28.

La graduazione gerarchica nei riparti del corpo V. C. A. è la seguente:

a) volontario ciclista e volontario specialista (guida, trombettiere, stimatore, zappatore, telegrafista, motociclista, meccanico e ciclista scelto);

b) capo squadra ciclista e capo squadra specialista;

c) sotto capo plotone;

d) capo plotone;

e) capo compagnia;

f) capo battaglione.

Art. 29.

Il volontario può ottenere la qualifica di tiratore scelto, ciclista scelto e quella di specialista in una delle categorie di guida, trombettiere, stimatore, zappatore, telegrafista, motociclista e meccanico. Ad esse è nominato, dopo un esperimento per accertarne l'idoneità, su proposta del capo compagnia, dal comitato provinciale secondo le norme emanate dal sotto-comitato nazionale. Il numero dei tiratori scelti, ciclisti scelti e stimatori è illimitato; il numero massimo per le altre specialità è così fissato in ogni plotone: 1 trombettiere, 6 zappatori, 2 meccanici, 2 telegrafisti, 2 guide.

La qualifica di guida, tiratore scelto o ciclista scelto può essere riunita ad una delle altre specialità.

Pei motociclisti non è necessario esperimento di sorta.

Art. 30.

Per le istruzioni dei volontari ciclisti e degli specialisti, ogni qualvolta sia necessario, si richiederà l'occorrente personale alle autorità militari, e, in difetto, si sceglieranno gli istruttori a preferenza fra gli ufficiali e i graduati di truppa in congedo.

L'istruttore comandato dalle autorità militari per impartire una data istruzione ha l'esclusiva direzione e responsabilità dell'istruzione stessa.

Art. 31.

Il capo squadra ciclista e il capo plotone sono rispettivamente preposti al comando di una squadra, di un plotone e alla loro istruzione.

Il sottocapo plotone coadiuva il capo plotone e lo sostituisce in caso di assenza.

Il capo squadra specialista è in soprannumero nel plotone, è preposto alle istruzioni speciali dei volontari specialisti, e può eventualmente disimpegnare anche le attribuzioni di capo squadra ciclista.

Art. 32.

Il capo compagnia assume il comando della compagnia quando questa si riunisce. Controlla, appoggia ed agevola l'opera dei capi plotoni nel loro funzionamento, ed a tale scopo esso fa di diritto parte del comitato locale o dei comitati locali da cui dipendono i plotoni della compagnia.

Il capo battaglione ha nella sua sfera funzioni analoghe a quelle del capo compagnia, e perciò di diritto fa parte dei comitati provinciali o locali principali da cui dipendono le varie compagnie del battaglione.

Art. 33.

Per ogni compagnia è nominato un aiutante di compagnia e per ogni battaglione un aiutante di battaglione, i quali hanno posto gerarchico equiparato rispettivamente a quello di sottocapo plotone e di capo plotone. Essi attendono specialmente a funzioni amministrative sotto la direzione e la responsabilità del capo compagnia e del capo battaglione.

Art. 34.

Per ogni compagnia è designato un volontario medico, il quale ha posto gerarchico equiparato a quello di capo plotone; esso è nominato medico di reparto. Anche il plotone, quando è isolato, può avere un volontario medico, il quale è pure nominato medico di reparto.

Però se il volontario medico è ufficiale dell'esercito o della Croce rossa avrà nel corpo V. C. A. posto gerarchico corrispondente al suo grado.

Art. 35.

Per l'assenza temporanea di un comandante titolare di un reparto, il comando di questo è assunto dal capo del reparto inferiore più anziano di nomina, ed a parità di questa anzianità, dal più anziano di età.

CAPO V.

Nomine a gradi e cariche: promozioni: cessazione.

Art. 36.

Le nomine dei capi di battaglione, di compagnia, di plotone e cariche corrispondenti sono di competenza della presidenza del comitato centrale, su proposta dei sotto-comitati nazionali.

Per ottenere la nomina al grado di capo-plotone gli appartenenti al corpo V. C. A., che non sono ufficiali dell'esercito, dovranno aver superato apposito esame in conformità delle disposizioni e dei programmi che saranno emanati dalla presidenza del comitato centrale d'accordo col ministero della guerra e col comando del corpo di stato maggiore.

Art. 37.

Le promozioni al grado di capo compagnia e capo battaglione, eccettuati i casi di cui al seguente art. 44, n. 3, saranno conferite dopo almeno tre anni di permanenza nel grado rispettivamente inferiore di capo plotone o capo compagnia ed a seconda delle vacanze che si effettueranno anzitutto nei quadri degli ufficiali del rispettivo reparto ed anche nei quadri degli altri reparti dipendenti dallo stesso comitato provinciale.

Le proposte saranno inoltrate alla presidenza del comitato centrale

dai rispettivi sotto-comitati nazionali, unitamente ad una relazione che comprovi l'attitudine del candidato a coprire il grado superiore.

Art. 38.

Le nomine e promozioni al grado di sottocapoplotone sono fatte dai sotto-comitati nazionali su proposte dei rispettivi comitati provinciali.

Le nomine a capo squadra, e cariche equiparate sono fatte dai comitati provinciali su proposta dei comandanti dei reparti interessati.

I candidati sono scelti fra i volontari che hanno già conseguito il diploma di idoneità militare, di cui al seguente art. 54, e che posseggono in modo spiccato l'idoneità ciclistica e militare e l'attitudine al comando.

Tali requisiti speciali dovranno essere accertati mediante un esperimento davanti la stessa commissione, di cui al seguente art. 52.

Le nomine e promozioni saranno fatte a seconda delle vacanze che si effettueranno nel ruolo dei graduati del rispettivo reparto.

Art. 39.

Di ogni nomina si rilascia apposito brevetto e si dà notizia nel periodico ufficiale del comitato centrale ovvero del sottocomitato nazionale, secondochè venne fatta dal comitato centrale, dal sottocomitato nazionale o da un comitato provinciale.

Art. 40.

I militari del R. esercito, tanto in effettività di servizio quanto in congedo, possono far parte dei reparti del corpo V. C. A., alla condizione che ad essi siano conferite cariche non inferiori a quelle relative al grado che rivestono nell'esercito.

Gli ufficiali in effettività di servizio però vengono iscritti come aggregati e rimangono fuori quadro nella formazione delle tabelle organiche per gli ufficiali del corpo V. C. A.

Gli ufficiali in congedo invece entrano a far parte delle tabelle organiche predette, e vestono normalmente l'uniforme prescritta per i V. C. A., eccetto che si tratti di manovre con reparti dell'E. P. nei quali casi potranno anche vestire la propria uniforme di ufficiale dell'esercito.

Art. 41.

Si cessa dal grado o dalla carica:

1° per cessazione dalla qualità di volontario;

2° per domanda di dimissioni indirizzata per iscritto al comitato locale, il quale la trasmette per via gerarchica all'ente competente. La facoltà di chiedere le dimissioni è soggetta alla riserva espressa nel capoverso *a*) dell'art. 25;

3° per decisione superiore causata da gravi mancanze disciplinari o da inettitudine;

4° per assenza da più della metà delle istruzioni ed esercitazioni annuali stabilite dal seguente art. 52.

In caso di speciali pubbliche urgenze la cessazione si può pronunziare anche dopo l'assenza, non giustificata da malattia, da due sole riunioni.

Art. 42.

La cessazione della carica è pronunciata dallo stesso ente che ha il diritto di nomina, sentito il parere delle altre autorità od enti inferiori come nella nomina. Essa è notificata all'interessato ed è pubblicata sul medesimo periodico ufficiale sul quale venne pubblicata la nomina.

CAPO VI.

Disciplina.

Art. 43.

La disciplina del corpo V. C. A. ha il suo fondamento nel continuo e spontaneo concorso delle volontà individuali vincolate con l'atto della domanda per l'ammissione nel corpo. Il volontario deve sentire che, sia per servire la patria colle armi, sia per soccorrere i propri concittadini negli infortuni, occorrono qualità individuali e collettive che non si improvvisano, e perciò egli ha l'obbligo di approfittare quanto più può delle istruzioni che si impartiscono al corpo per rendere sè stesso capace di adempiere ai propri particolari doveri, e per rendere possibile il coordinamento di tutte le energie individuali del riparto cui appartiene, per il raggiungimento del fine comune.

Il volontario ha quindi come suo primo dovere quello di intervenire diligentemente alle istruzioni ed esercitazioni per trarne il massimo profitto, assoggettandosi con deferenza ed obbedienza agli ordini che gli vengono dati dai superiori.

Art. 44.

Le ricompense cui può aspirare un volontario sono

1° l'elogio orale o scritto;

2° la menzione all'ordine del giorno;

3° la promozione per merito eccezionale.

L'elogio può essere impartito dal capo compagnia, dal capo battaglione, dal comitato provinciale o dal sottocomitato nazionale.

Negli ultimi due casi è dato su proposta degli enti e delle autorità inferiori e può anche essere pubblicato sul periodico ufficiale.

La menzione all'ordine del giorno è conferita dal sottocomitato nazionale o dal comitato centrale ed è comunicata a tutti i comitati e reparti dipendenti, mediante la sua pubblicazione negli organi ufficiali del corpo V. C. A.

Art. 45.

In tempo di pace il volontario è passibile delle seguenti punizioni:

a) il richiamo, inflitto verbalmente o per iscritto dal capo compagnia, dal capo battaglione per lievi mancanze, e per iscritto dal comitato provinciale su rapporto del capo compagnia o del capo battaglione per mancanze più gravi o ripetute;

b) la sospensione dalle istruzioni, esercitazioni e manifestazioni di corpo in genere, con perdita dei vantaggi stabiliti dagli articoli 124 e seguenti.

c) la dimissione, a norma dell'art. 32 dello statuto;

d) l'espulsione dal corpo a norma dell'art. 31 dello statuto.

L'espulsione dal corpo si applica o per grave mancanza di disciplina in servizio o in presenza di un reparto riunito, oppure per condanna che leda l'onorabilità del volontario.

L'espulsione è pronunciata dal comitato provinciale con maggioranza di due terzi dei voti dei presenti alle seduta, presa conoscenza dei rapporti del capo compagnia, del capo battaglione e del comitato locale e sentite tutte le altre informazioni che ritiene del caso. Allorquando a carico di un volontario grava proposta di espulsione, il comitato locale pronuncia la temporanea espulsione del volontario dalle riunioni ed istruzioni sino al giudizio definitivo.

Dal giudizio del comitato provinciala il volontario può appellarsi al sottocomitato nazionale che, esaminati gli atti e assunte le debite informazioni, si pronuncia inappellabilmente.

Dell'espulsione si dà partecipazione ai volontari del battaglione, al quale apparteneva l'espulso, alla prima riunione dei singoli plotoni. Essa viene comunicata al sottocomitato nazionale e pubblicata nel periodico ufficiale del sottocomitato medesimo.

Art. 46.

Quando si tratta di condanne per reato di un volontario, il comitato locale fa di diritto la proposta d'espulsione citando la sentenza passata in giudicato.

Art. 47.

Sono vietate le inserzioni sui giornali e su altre pubblicazioni periodiche, concernenti reclami e questioni relative al funzionamento e all'amministrazione in genere dei reparti e comitati.

Contro i volontari che, sia individualmente che collettivamente, abbiano contribuito anche in modo indiretto, a tali inserzioni, il comitato provinciale competente applicherà, nella misura che riterrà opportuna, le punizioni di cui all'art. 45 e ne riferirà immediatamente al sottocomitato nazionale.

Art. 48.

Al volontario che si crede comunque leso da una decisione è concessa la facoltà di reclamo, per via gerarchica, sino all'autorità superiore a quella che ha pronunciata la decisione stessa. I reclami contro le decisioni o i provvedimenti del capo battaglione sono inoltrati per il tramite del comitato provinciale, al sottocomitato nazionale, che decide inappellabilmente.

Art. 49.

In tempo di guerra tutti i volontari ciclisti che assumano l'arrolamento volontario per la durata della campagna sono soggetti alle norme che regolano la disciplina nell'esercito nazionale.

CAPO VII.

Istruzioni, esercitazioni, prestazioni, servizi vari.

Art. 50.

L'alta direzione delle istruzioni ed esercitazioni del corpo spetta al capo di stato maggiore dell'esercito.

Art. 51.

È istituito un libretto personale da consegnarsi ad ogni volontario, conforme ad apposito modello stabilito dalla presidenza del comitato centrale.

Art. 52.

Le istruzioni sono regolate dalle seguenti norme:

a) per gli allievi volontori è stabilito un corso d'istruzioni da 8 a 12 lezioni, il quale ha per iscopo di accertare l'attitudine ciclistica e militare del candidato.

Alla fine del corso il candidato sarà sottoposto ad un esperimento davanti una apposita commissione, presieduta da un membro del comitato provinciale o da un suo delegato, da un ufficiale del reparto nel quale intende di entrare il candidato, e da un ufficiale subalterno dell'esercito permanente.

L'esito dell'esperimento, qualora sia favorevole, sarà annotato sul libretto personale dell'interessato, e l'allievo sarà nominato volontario colla qualifica di buono od ottimo;

b) per i volontari è stabilito un corso annuale d'istruzioni, che consta di non meno di 40 istruzioni ed esercitazioni. In esso si deve completare l'istruzione del volontario come ciclista e come soldato, nel primo anno, e abilitarlo a ben disimpegnare gli obblighi di allievo-caporale nel secondo e negli anni successivi.

Alla fine del corso avrà luogo un esperimento davanti una commissione composta di un ufficiale dell'E. P. di grado non inferiore a quello di capitano, di un ufficiale del corpo di grado non inferiore a quello di capo compagnia e del presidente del comitato provinciale o di un suo delegato, membro del comitato stesso, il quale assumerà la presidenza della commissione.

Non saranno ammessi all'esperimento i volontari che non abbiano partecipato al numero minimo d'istruzioni di sopra stabilito.

L'esito dell'esperimento sarà annotato sul libretto personale del volontario, con la indicazione se egli ottenne l'idoneità oppure no, e, in caso affermativo, con la qualifica di buono od ottimo.

Art. 53.

Le norme per lo svolgimento dei corsi tanto degli allievi quanto dei volontari, nonchè i programmi relativi, sono stabiliti dall'appendice n. 1 al presente regolamento.

Art. 54.

Al volontario che abbia ottenuto l'idoneità in due corsi successivi è concesso il diploma d'idoneità militare, purchè in ogni corso abbia eseguite le prescritte lezioni di tiro e sia intervenuto almeno una volta nel biennio alle grandi esercitazioni dell'E. P., che hanno ordinariamente luogo in agosto e settembre.

Il diploma d'idoneità militare è rilasciato dal comando del corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il reparto, al quale appartiene il volontario e dà diritto al medesimo a tutti i vantaggi ed agevolazioni di cui agli articoli 124 e seguenti del presente regolamento, purchè continui ad appartenere al corpo ed intervenga negli anni successivi ad almeno due terzi delle istruzioni, comprese però sempre le prescritte lezioni di tiro.

Art. 55.

Spetta ai comitati provinciali, sotto la direzione dei sottocomitati nazionali, di sovraintendere alla istruzione dei reparti delle rispettive provincie, e di prendere in tempo gli opportuni accordi coi comandi di divisione o di presidio per il personale dell'E. P. che occorresse, e con le società di tiro a segno per le lezioni di tiro.

L'esclusiva direzione e la responsabilità della istruzione dei singoli reparti spetta però ai rispettivi comandi, e pertanto i capi di battaglione e di compagnia, per i reparti dipendenti lontani dalla sede del rispettivo comando, potranno eseguire le ispezioni che riterranno opportune, previo consenso del comitato provinciale, e di massima non più di due volte all'anno. Durante il tempo delle ispezioni i predetti capi di battaglione e di compagnia avranno il trattamento di cui all'art. 130.

All'infuori di tali ispezioni e normalmente nell'autunno di ogni anno, saranno ordinate a cura dell'autorità militare locale o viciniore delle ispezioni per constatare l'andamento dei reparti nei riguardi dell'istruzione e della disciplina.

Siffatte ispezioni saranno eseguite da un ufficiale dell'E. P. di grado non inferiore a quello del capo del reparto da ispezionarsi.

Nell'ispezione eseguita sarà redatto apposito rapporto in duplice copia, della quale una sarà inviata alla presidenza del comitato centrale, l'altra al sottocomitato nazionale interessato, per il tramite del rispettivo comitato provinciale.

Art. 56.

Il diploma di idoneità militare è di obbligo per i quadri di truppa, per conseguenza alla data del 1° marzo 1912 non potranno funzionare come tali quelli che ne fossero sprovvisti.

Art. 57.

L'intervento dei reparti volontari ciclisti ad esercitazioni militari è regolato d'accordo tra le autorità militari e gli organi direttivi del corpo, sia per iniziativa di questi che di quelle.

Art. 58.

Il comando del corpo di stato maggiore tratta con la presidenza del comitato centrale per l'intervento alle grandi esercitazioni o ad esercitazioni speciali.

I comandi di corpo d'armata e per loro delegazione i comandi di divisione o di presidio, trattano coi sottocomitati nazionali e con i comitati provinciali e locali per l'intervento alle manovre di campagna o ad esercitazioni minori.

Art. 59.

In caso di guerra, le chiamate di cui all'art. 30 dello statuto, sono stabilite dal ministero della guerra, d'accordo con la presidenza del comitato centrale.

Art. 60.

Le prestazioni dei volontari presso l'esercito, sia in pace, sia in guerra, avvengono per reparti costituiti (battaglioni, compagnie, plotoni) al comando dei propri ufficiali e graduati, ed anche quando l'autorità militare lo ritenga opportuno, al comando di qualche uf- [illegible]

È ammesso altresì l'impiego di volontari isolati per disimpegnare coi reparti dell'E. P. il servizio di pattuglia e di corrispondenza.

Art. 61.

I riparti V. C. A. che partecipano ad esercitazioni o servizi in unione a riparti dell'esercito, si attengono alle istruzioni generali vigenti per questo, rendono identici onori e adottano identiche sonerie.

In simili riunioni il loro posto di precedenza viene subito dopo i reparti di bersaglieri ciclisti.

Art. 62.

Per manifestazioni collettive di reparti V. C. A. in unione ad altre istituzioni, si rivolge domanda di autorizzazione al sottocomitato nazionale, il quale è solo competente per far le pratiche onde fissar l'ordine di precedenza dei rappresentanti del corpo in relazione a quelli delle altre istituzioni.

È vietato di massima l'intervento di reparti V. C. A., a manifestazioni di carattere puramente sportivo. Ad ogni modo si dovrà richiedere sempre, almeno otto giorni prima di quello fissato per la manifestazione, l'autorizzazione del sottocomitato nazionale.

Art. 63.

In caso di pubblica calamità il comitato provinciale o locale può aderire alle richieste di qualunque autorità od ente locale, che abbiano assunta la direzione generale del soccorso, e può anche prendere esso stesso l'iniziativa di tale soccorso, lasciando a ciascun capo di reparto il comando effettivo e la direzione tecnica delle operazioni necessarie.

CAPO VIII.

Distintivi, vestiario, armamento, bandiere.

Art. 64.

Il fregio metallico, distintivo dei V. C. A., deve essere identico all'annesso modello (tav. II) e portato sul copricapo in modo uniforme per tutti i volontari.

Esso è di uso obbligatorio in servizio e nelle riunioni dei reparti per istruzione; ma è in facoltà del volontario di fregiarsene anche fuori di servizio, quale segno di ambita distinzione.

Per gli ufficiali il fregio sarà ricamato in oro.

Art. 65.

È data facoltà di adottare una uniforme, di panno grigio-verde la quale però dovrà essere identica almeno per i reparti dipendenti da uno stesso comitato provinciale: tale uniforme dovrà essere approvata dal sottocomitato nazionale e fatta conoscere al comitato centrale. Essa è obbligatoria per gli ufficiali e graduati, facoltativa per gli altri; il copricapo invece è obbligatorio per tutti i volontari indistintamente.

I volontari, sprovvisti d'uniforme, dovranno portare in servizio e nelle riunioni di reparti a scopo di istruzione, un bracciale tricolore identico all'annesso modello (tav. II). Tale bracciale dovrà essere portato al braccio sinistro a metà dell'omero e con il rosso in alto.

È vietato ai volontari, graduati ed ufficiali, d' indossare l'uniforme fuori servizio.

Art. 66.

I distintivi del grado sono:

per gli ufficiali uno, due o tre galloni di argento, collocati lungo la costura laterale sinistra del beretto ed analogamente per il cappello, e una due o tre stelle a cinque punte di argento disposte lungo la manica sinistra tra il gomito e la manopola; gli ufficiali medici avranno inoltre due bottoni con croce rossa in campo bianco alle estremità del bavero;

per i graduati di truppa, un gallone di lana turchina per il caposquadra e di argento per il sottocapoplotone, portati al disopra della manopola sinistra.

Art. 67.

I distintivi delle specialità sono:

per le guide, un trofeo di freccie d'argento;
per i tiratori scelti, un trofeo di fucili d'argento:
per i trombettieri, una cornetta d'argento;
per gli zappatori, due picconi d'argento;
per i motociclisti, una ruota dentata d'argento;
per i meccanici, una M d'argento:
per i telegrafisti, un fascio di saette d'argento;
per gli aiutanti, un bottone d'argento:
per i ciclisti scelti, una ruota di bicicletta in argento;
per gli stimatori, una doppia S d'argento.

Tali distintivi saranno portati a metà dell'omero sinistro, oppure sul bracciale, come all'annesso modello.

Art. 68.

Indossando in servizio i distintivi del corpo non si possono portare altri distintivi salvo le decorazioni militari e le onorificenze cavalleresche.

Art. 69.

L'armamento dei reparti ciclisti consiste:

per gli ufficiali in una rivoltella;

per i volontari e graduati in un moschetto con baionetta e relativi accessori e buffetterie.

Gli specialisti saranno equipaggiati come i corrispondenti reparti dell'esercito.

Art. 70.

I moschetti e relative buffetterie e le munizioni sono fornite dalla autorità militare, che prescrive anche il luogo e il modo di conservarli, nonchè le modalità tutte per il loro prelevamento e la riconsegna. Le rivoltelle saranno provviste per cura di coloro che debbono essere armati. Per portare le dette armi nell'andata e nel ritorno dal servizio, i volontari sprovvisti di porto d'armi, dovranno essere muniti della speciale tessera rilasciata dai sottocomitati nazionali.

Art. 71.

La bandiera assegnata ad ogni comitato provinciale, conforme all'annesso modello (tav. I) deve essere formata da un'asta e da un drappo quadrato del lato di cm. 60, diviso verticalmente in tre campi eguali, rosso, bianco e verde, collo stemma sabaudo nel campo bianco e coll'emblema del corpo V. C. A. ricamato in argento nella parte superiore del campo verde. Sotto lo stemma sabaudo sarà ricamato in argento il nome della provincia. È fatta facoltà di assicurare all'asta, superiormente al drappo tricolore, più nastri azzurri, su ciascuno dei quali sia ricamato in argento il nome di uno dei comuni che hanno costituito almeno un reparto completo (plotone, compagnia, battaglione).

Art. 72.

La bandiera, che rappresenta il battaglione, potrà essere portata nelle manifestazioni di corpo e nelle altre occasioni di cui all'art. 60, sempre però quando intervenga il battaglione al completo e dietro autorizzazione del sottocomitato nazionale; non dovrà però essere mai portata nè alle esercitazioni militari di pace, nè in guerra.

CAPO IX.

Amministrazione, aderenze.

Art. 73.

La presidenza del comitato centrale, d'accordo con il ministero della guerra, emanerà norme semplici e generali di amministrazione per gli organi direttivi del corpo e per i reparti V. C. A. nei casi di manovre ed esercitazioni con l'esercito.

Art. 74.

Nei primi tre giorni di ogni semestre i comitati locali trasmettono al comitato provinciale un rapporto mod. 2 conforme al modulo annesso.

Parimente i comitati provinciali nei primi dieci giorni di ogni semestre trasmettono in duplice copia al sottocomitato nazionale un rapporto mod. 3 conforme al modulo annesso. Il sottocomitato invia una di tali copie al comitato centrale.

Art. 75.

Entro il mese di gennaio di ogni anno i sottocomitati nazionali compileranno il censimento dei volontari dei rispettivi reparti dipendenti alla data del 31 dicembre, mettendo in evidenza il numero dei volontari regolarmente iscritti in confronto di quelli dell'anno precedente, il numero di quelli aventi obblighi di leva in 1ª e 2ª categoria e il numero degli ufficiali dell'E. P. e in congedo appartenenti al corpo.

Tale censimento, che dovrà essere conforme all'unito modello, sarà trasmesso, in duplice copia, entro il mese di febbraio, alla presidenza del comitato centrale.

Art. 76.

È fatta facoltà ai vari organi direttivi di raccogliere aderenze al corpo V. C. A.

Gli aderenti, pur non appartendo al corpo, danno valida opera, per simpatia verso di esso e per patriottismo, al suo maggiore incremento e concorrono nelle spese mediante contributi versati una volta tanto o che si obbligano di versare periodicamente.

Essi possono versare somme per determinati scopi approvati dagli enti direttivi del corpo: e tali somme non potranno mai altrimenti venire distratte.

PARTE TERZA.

Sezione automobilistica

CAPO I.

Sottocomitato nazionale automobilistico.

Art. 77.

Il sottocomitato nazionale automobilistico costituito secondo lo art. 13 dello statuto del corpo V. C. A., ha la sua sede presso l'Automobile club d'Italia.

Art. 78.

Le norme stabilite all'art. 1 si applicano anche per tenere al completo il numero dei membri del sottocomitato nazionale automobilistico.

Per la convocazione e la validità delle sedute e per le deliberazioni del sottocomitato nazionale automobilistico valgono le stesse norme fissate per il comitato centrale dall'art. 9-*bis* dello statuto e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento.

I membri del sottocomitato nazionale automobilistico durano in carica due anni, scadono per metà ogni anno, ma possono essere riconfermati.

Art. 79.

Il sottocomitato nazionale per esplicare efficacemente l'azione affidatagli dall'art. 16 dello statuto si vale di propri delegati presso i clubs automobilistici delle varie regioni dello Stato, semprechè questi siano inscritti all'Automobile club d'Italia.

Alla pubblicazione delle sue disposizioni o dei suoi atti il sottocomitato nazionale provvede mediante comunicati ad uno o più periodici cui darà qualifica di organi ufficiali.

CAPO II.

Ammissione nella sezione.

Art. 80.

L'aspirante all'ammissione nella sezione automobilistica dei V. C. A. deve avere i requisiti di cui all'art. 25 dello statuto, ed inoltre avere 18 anni compiuti secondo le vigenti disposizioni per la circolazione delle automobili e motociclette.

Art. 81.

Nella sezione possono essere ammessi anche coloro che non posseggono certificato al condurre, ma posseggono in libera proprietà una vettura automobile di prima classe, secondo l'art. 89 seguente, purchè abbiano compiuto gli anni 18 di età, e dichiarino di avere al loro servizio e mantenerlo per il tempo per il quale si vincolano, un meccanico-conduttore avente i requisiti richiesti dalla legge, che sia di condotta incensurata, e non abbia a suo carico gravi contravvenzioni riferentisi al servizio di automobilista.

Art. 82.

Ogni aspirante deve fare domanda di ammissione alla sezione su carta libera, secondo l'apposito modulo (modello n. 5) ed aggiungere ad essa tutti i documenti o le dichiarazioni per comprovare le condizioni richieste, secondo l'art. 26 dello statuto, dal modulo stesso.

Art. 83.

Sull'ammissione dell'aspirante decide il sottocomitato nazionale automobilistico, con votazione segreta, previo l'esame della domanda e dei documenti annessi; ed il presidente del sottocomitato dà poscia partecipazione del risultato della votazione all'interessato.

Art. 84.

Tutti i volontari automobilisti sono divisi in due ruoli. Il 1° ruolo comprende coloro i quali si obbligano a partecipare sia in pace che in guerra alle chiamate alle armi; il 2° ruolo comprende tutti coloro che si obbligano a rispondere alla chiamata solamente in caso di mobilitazione.

I volontari aventi obblighi di leva rimangono a far parte della sezione automobilistica anche in caso di guerra, salvo gli ufficiali in servizio attivo permanente, pei quali venissero stabilite eccezioni dal comando del corpo di stato maggiore dell'esercito.

Art. 85.

I volontari automobilisti saranno avvertiti, fin dal tempo di pace, del limite di tempo loro concesso per rispondere alla chiamata in caso di mobilitazione, e dell'autorità militare territoriale, alla quale debbono presentarsi con la loro macchina, per ricevere gli ordini relativi alla loro destinazione di guerra.

Art. 86.

Due volte l'anno, e possibilmente nei mesi di gennaio e luglio, il sottocomitato invia al comitato centrale gli elenchi dei volontari automobilisti, tenendo separati i due ruoli di volontari, ed in ognuno di questi tenendo separati i volontari secondo la classe della macchina posseduta, come all'art. 89.

In ciascun elenco si fanno risultare gli obblighi di leva ed il grado militare dei volontari, qualora essi ne avessero.

Tali elenchi sono comunicati dal comitato centrale al comando del corpo di stato maggiore dell'esercito.

Art. 87.

In caso di cambiamento di domicilio ogni volontario deve partecipare il suo nuovo indirizzo al sottocomitato automobilistico.

Art. 88.

Il volontario alla scadenza del suo obbligo, di cui all'art. 96, si intende vincolato per un altro biennio e così di seguito se non sono presentate le dimissioni.

CAPO III.

Delle macchine automobili.

Art. 89.

Le macchine automobili dei volontari sono classificate in tre classi:

Alla 1ª classe sono inscritte quelle vetture di tipo turismo destinate al trasporto di persone, capaci di rendere utili servizi special-

mente ai grandi comandi delle truppe; esse dovranno avere potenza non inferiore ai 14 HP, essere di recente costruzione, di buona ditta costruttrice, atte a percorrere a buona velocità i terreni vari e montuosi, e munite di comoda carrozzeria, a *tonneau* o *phaeton* con mantice ad estensione e tendine, o *landaulet* leggero, con almeno quattro posti (compresi quelli del sedile anteriore), oppure avere altro tipo di carrozzeria confortevole.

Alla 2ª classe sono inscritte macchine di potenza inferiore ai 14 HP, o con un numero di posti totale minore di quattro, o tali che, pur non essendo atte al servizio delle maggiori autorità, possano riescire utili al trasporto di uno o due ufficiali, o di corrispondenza o anche di materiali in quantità limitata.

Alla 3ª classe sono inscritti i veicoli automobili, specialmente atti al trasporto di molte persone e di materiali, ossia gli omnibus e i carri automobili.

Art. 90.

Le macchine automobili dei volontari devono avere in sè la sorgente motrice dell'energia ed avere un motore a vapore, o ad esplosione, o del tipo misto benzo-elettriche e simili; sono escluse per ora le macchine puramente elettriche.

Art. 91.

Il sottocomitato, in conseguenza della domanda presentata, decide inappellabilmente sulla classe alla quale dev'essere inscritta la macchina di un volontario. Qualora occorressero maggiori informazioni sulla macchina stessa, esso ha facoltà di deferire ad uno o più dei suoi membri o dei suoi delegati la visita e prova della detta macchina.

Art. 92.

In caso di cambio di macchina per parte di un volontario, questi ha l'obbligo di partecipare i dati della nuova macchina al sottocomitato, il quale, occorrendo, riprende in esame la decisione sulla classe della macchina stessa.

Art. 93.

La macchina dev'essere tenuta sempre in perfetto stato di funzionamento. Nel caso in cui essa si rendesse indisponibile in modo che non fosse possibile al volontario di rispondere ad una chiamata in servizio militare, questi è tenuto ad avvertirne al più presto il sottocomitato. Tale fatto però non può tenersi valevole ad esimere il volontario dal soddisfare alli obblighi contratti, con le sanzioni di cui al capo VI.

Art. 94.

Qualora un volontario non abbia momentaneamente disponibile la propria macchina, in caso di chiamata in servizio può presentarsi a questo, previa autorizzazione del presidente del sottocomitato, con altra macchina della stessa classe della propria.

Art. 95.

Il sottocomitato ha l'obbligo di mantenersi al corrente dello stato delle macchine dei volontari, per quelle decisioni che al riguardo fossero necessarie.

Capo IV.

Obblighi del volontario.

Art. 96.

Il volontario automobilista inscritto nel 1° ruolo si vincola per due anni, obbligandosi a prender parte, con la sua macchina, in uno o due periodi, secondo la necessità, a servizi militari per la durata massima di giorni venti per biennio, non compresi i giorni di viaggio per recarsi al luogo ove si inizia il suo servizio, e, finito questo, per recarsi alla propria sede privata. Inoltre tale volontario si obbliga a prestar servizio in caso di mobilitazione.

Art. 97.

Il volontario inscritto nel 2° ruolo si obbliga a prestar servizio in caso di mobilitazione con la propria macchina. Esso però, volendo, può eventualmente, prender parte ad esercitazioni o manovre, nel tempo di pace, facendone domanda al sottocomitato nazionale il quale prende all'uopo gli opportuni accordi con le autorità militari.

Art. 98.

Il volotario cui, in caso di guerra, durante il servizio, si renda inservibile la propria macchina, può continuare il servizi stesso purchè l'amministrazione militare gli offra altra macchina di tipo uguale alla propria.

Art. 99.

A coloro che cessano dalla qualità di volontari, vengono ritirati i distintivi del corpo.

Capo V.

Del servizio automobilistico.

Art. 100.

Per la chiamata dei volontari in servizio il comando del corpo di stato maggiore, di sua iniziativa o su domanda dei comandi di corpo d'armata, ne fa richiesta alla presidenza del comitato centrale, che la trasmette al sottocomitato.

In tali richieste dovrà essere indicata per ogni macchina occorrente, la classe della macchina secondo l'art. 89, la località ove ciascuno deve prestar servizio, la durata di questo, il giorno dell'inizio, l'autorità o il reparto al quale la macchina dovrà essere addetta.

L'iniziativa dell'intervento della sezione automobilistica ad esercitazioni militari può essere pure presa dal sottocomitato e dal comitato centrale, i quali fanno le pratiche relative rispettivamente coi comandi di corpo d'armata interessati e col comando del corpo di stato maggiore.

Art. 101.

In base alle richieste partecipate dalla presidenza del comitato centrale, il sottocomitato, tenendo presente gli obblighi ed il servizio eventualmente già prestato dagl'inscritti, decide quali volontari devono partecipare alle singole chiamate; e preavvisa questi con precetto personale.

Tutte le pratiche sono possibilmente condotte in modo da avvertire i volontari circa venti giorni prima dell'inizio del loro servizio.

Art. 102.

Nelle loro relazioni di servizio, i volontari proprietari di vetture, sono considerati come aventi rango di ufficiale subalterno.

I conduttori patentati che, a senso dell'art. 81, possono rappresentare i proprietari, sono considerati come aventi rango di sottufficiale.

I meccanici sono pareggiati al grado di soldato.

Art. 103.

I volontari aventi grado militare di ufficiale conservano tutte le prerogative ed i diritti del proprio grado.

Art. 104.

I volontari devono presentarsi in seguito alle chiamate colla macchina ovunque venga loro ordinato, nell'interno dello Stato; ed in caso di mobilitazione si obbligano, all'occorrenza, di prestare il loro servizio anche all'estero.

Nell'esercitazioni in tempo di pace, si segue, finchè è possibile, il criterio di chiamare gli automobilisti più vicini al luogo ove occorre la prestazione del servizio.

Art. 105.

L'autorità militare ha il diritto di far constatare da apposita com-

missione, nominata dal comandante superiore del reparto cui è addetto il volontario, le condizioni di funzionamento della macchina del volontario automobilista, addetto ad essa. Qualora queste fossero irregolari, detta autorità ha diritto di rinviare il volontario e ne riferisce al sottocomitato automobilistico.

Art. 106.

Quando un volontario è rinviato dall'autorità militare, la sua chiamata si considera come mancata per gli effetti di cui all'art. 117

Art. 107.

In caso di chiamata al servizio, il volontario avente macchina di 1ª o di 3ª classe può presentarsi col proprio meccanico. Qualora questi dovesse contemporaneamente rispondere ad obblighi militari propri, il volontario può fare domanda di trattenere seco il meccanico. Qualora tali obblighi non fossero contemporenei a quelli del volontario, questi può fare domanda che i primi vengano soddisfatti durante il proprio servizio e per lo stesso tempo. Tali domande devono indirizzarsi al comando del corpo d'armata da cui dipende il meccanico per fatto di leva, ed in tempo per poter esperire le pratiche necessarie.

Qualora però il volontario per qualsiasi motivo non potesse partecipare alle manovre, deve avvertirne il comando del corpo d'armata nel quale risiede, riferendogli che il proprio meccanico resta libero di recarsi a compiere il suo servizio, avvertendo in pari tempo questi di compiere il suo obbligo.

Art. 108.

Qualora un volontario, con macchina di 1ª o di 3ª classe, non abbia meccanico durante il tempo del suo servizio, può far domanda al comando di corpo d'armata per ottenere un soldato, possibilmente di professione meccanico-automobilista, per la pulizia esterna della macchina, e l'autorità militare potrà concederlo compatibilmente con le esigenze del servizio.

Al volontario è proibito di affidare per qualunque motivo la condotta della vettura al detto soldato.

Compatibilmente colle esigenze del servizio, l'autorità militare potrà concedere pure che la pulizia esterna delle macchine di 2ª classe venga fatta da soldati idonei a tale servizio.

Art. 109.

Durante tutto il periodo delle esercitazioni è proibito al volontario di usar della propria macchina per motivi privati senza autorizzazione dell'autorità da cui egli dipende.

Art. 110.

L'autorità militare ha diritto di far occupare tutti i posti disponibili delle vetture dei volontari, lasciando quelli anteriori per il volontario ed il suo meccanico. Nei trasporti di materiali e di corrispondenze con macchine di 2ª o 3ª classe l'autorità militare ha diritto di eseguire dei carichi di peso pari a quelli relativi ai posti, o alla portata disponibile.

Art. 111.

Nelle esercitazioni in tempo di pace le vetture della 1ª classe sono esclusivamente impiegate al trasporto di persone; quelle di 2ª classe possono essere impiegate per trasporto di persone, di corrispondenze e di materiali, che non imbrattino o comunque guastino la carrozzeria, salvo speciali precauzioni per la protezione di questa, nei limiti di peso consentiti dal loro carico ordinario.

In tempo di guerra tutte le vetture sono adoperate secondo le necessità militari senza alcun vincolo d'uso.

Art. 112.

Durante il servizio in tempo di pace i conduttori delle macchine devono attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e alle leggi vigenti [illegible] stradale, nonchè alle norme comuni per l'incolumità delle persone e il buon mantenimento delle macchine stesse.

Le macchine automobili, durante il servizio predetto saranno assicurate a spese dell'amministrazione militare, presso una società contro la responsabilità civile.

Tale assicurazione, che dura per il periodo di tempo in cui la macchina presta servizio, è limitata a danni verso terzi e a danni a cose di terzi, in conformità delle apposite convenzioni.

Nei casi di danni subiti dalle macchine, qualora venga accertato da apposita commissione, nominata dall'autorità militare, che i danni stessi furono prodotti per causa di servizio o di forza maggiore, l'amministrazione militare rifonderà al proprietario della macchina le spese per le riparazioni necessarie.

L'automobilista non deve ricevere ordini circa la velocità dell'andatura, nè circa la percorribilità o meno della strada in relazione alla forza della macchina, nè qualunque altra istruzione circa la condotta della vettura; ma deve regolarsi secondo la propria esperienza nell'intento di ottenere il miglior rendimento della macchina in relazione allo scopo del viaggio, evitando inconvenienti.

Art. 113.

Ai volontari automobilisti è lasciata facoltà di prender parte di loro iniziativa ad esercitazioni di reparti ciclisti; però il periodo di tali partecipazioni non è valido per scontare l'obbligo di cui all'art. 96, a meno che tale partecipazione sia stata regolarmente stabilita secondo il disposto degli articoli 100 e 101.

CAPO VI.

Delle ricompense. — Delle sanzioni disciplinari.

Art. 114.

Le ricompense cui può aspirare un volontario sono: l'elogio orale e scritto; la menzione all'ordine del giorno.

La menzione all'ordine del giorno è conferita dal sottocomitato o dal comitato centrale ed è pubblicata sugli organi ufficiali del corpo V. C. A.

Art. 115.

In tempo di pace il volontario che manca ai propri doveri disciplinari è passibile delle seguenti punizioni:

a) il richiamo verbale o scritto, inflitto o dalla autorità militare cui il volontario è addetto o dal sottocomitato automobilistico;

b) la dimissione secondo l'art. 32 dello statuto;

c) l'espulsione dal corpo secondo l'art. 31 dello statuto.

Le punizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) sono pronunciate dal sottocomitato automobilistico, dopo assunte tutte le necessarie informazioni, e sentito l'interessato qualora questi lo creda necessario.

Allorquando a carico di un volontario grava la proposta di espulsione, esso non è ammesso alle riunioni, alle esercitazioni ed alle manovre.

La dimissione e l'espulsione sono pubblicate sugli organi ufficiali del sottocomitato.

Art. 116.

È passibile di richiamo il volontario colpevole di leggera mancanza disciplinare.

Art. 117.

È passibile di dimissioni:

a) quel volontario che non si presenta a due chiamate in due anni successivi senza giustificarne validamente il motivo entro dieci giorni dalla stabilita presentazione, con due rapporti, uno diretto al comando cui doveva presentarsi, ed uno diretto al sottocomitato nazionale automobilistico: salvo l'applicazione dei procedimenti di legge in cui potesse incorrere per mancata presentazione al servizio a causa degli speciali obblighi militari ch'egli dovesse soddisfare;

b) quel volontario che non si presenta a tre chiamate in tre anni successivi, pur giustificandone il motivo, qualora questo non sia dichiarato dovuto a forza maggiore e tale riconosciuto dal sottocomitato nazionale;

c) quel volontario che si presenta per due volte consecutive ad esercitazionioni con macchina di funzionamento irregolare, e tale dichiarata dall'autorità militare, secondo l'art. 105;

d) quel volontario che è causa di inconvenienti o sinistri per poca attitudine al servizio automobilistico; salve restando le sue responsabilità civili e penali secondo le sanzioni delle leggi;

e) quel volontario che si rende colpevole di ripetute, sebbene non gravi, mancanze disciplinari.

Art. 118.

È passibile di espulsione:

a) quel volontario che si rende colpevole di grave mancanza disciplinare in servizio;

b) quel volontario che è colpito da condanne ledenti l'onore.

Art. 119.

I giudicati dal sottocomitato in questioni di dimissioni ed espulsioni sono inappellabili. Però, avvenendo un fatto nuovo, che modifichi le motivazioni, sentenze od altre cause, che dettero luogo al giudizio di dimissioni o di espulsione, il sottocomitato può riprendere in esame la questione e decidere nuovamente in merito di essa.

Art. 120.

In tempo di guerra, i volontari automobilisti, che assumono l'arrolamento volontario per la durata della campagna, sono soggetti alle norme che regolano la disciplina nell'esercito nazionale.

CAPO VII.

Distintivi, divisa.

Art. 121.

In servizio, i distintivi per i volontari automobilisti sono i seguenti:

Tutti indistintamente i volontari porteranno il bracciale regolamentare, il distintivo del corpo sul copricapo e due piccoli dischi argentati sul bavero del colletto col monogramma del corpo in smalto, conformi agli annessi modelli.

I volontari con veicolo di 2ª o 3ª classe avranno altresì un gallone nero e oro sul rosso del bracciale; i volontari con veicolo di 1ª classe una stella d'oro sul rosso del bracciale; il vice presidente del sottocomitato due stelle d'oro sul rosso del bracciale e il presidente tre stelle d'oro sempre sul rosso del bracciale.

I meccanici avranno una M in argento sul verde del bracciale.

Art. 122.

È in facoltà del sottocomitato di adottare per i volontari automobilisti una speciale divisa, il cui modello dovrà essere approvato dal comitato centrale. Su tale divisa si adatteranno i distintivi di riconoscimento di cui all'articolo precedente.

Fuori del servizio è vietato indossare il bracciale e l'uniforme, ma è permesso portare il fregio metallico, distintivo del corpo V. C. A.

Art. 123.

Quei volontari che avessero grado di ufficiale nell'esercito, in servizio devono indossare la propria uniforme, col bracciale di riconoscimento di cui all'art. 121.

PARTE QUARTA.

Concessioni ed agevolazioni

—

CAPO I.

Art. 124.

I volontari ciclisti, appartenenti alla 1ª categoria e chiamati alle armi per compiere la ferma di leva, forniti del diploma di idoneità militare di cui all'art. 54, saranno autorizzati a ritardare da due a tre mesi, a seconda disporrà volta per volta il ministero della guerra, la loro presentazione alle armi, e potranno essere ammessi direttamente al corso allievi caporali per essere promossi a tale grado a compimento del 3° mese di servizio.

Art. 125.

I volontari ciclisti avranno la preferenza sugli altri inscritti di leva per essere destinati ai reparti ciclisti dell'esercito, purchè abbiano tutti i requisiti prescritti per le rispettive specialità, alle quali quei reparti appartengono.

Quelli eccedenti al fabbisogno dei reparti ciclisti potranno essere segnalati ai corpi di destinazione per essere nei limiti del numero occorrente adibiti ai servizi di ciclista.

I volontari automobilisti saranno assegnati al reggimento ferrovieri del genio.

Art. 126.

I volontari ciclisti ed automobilisti avranno titolo di preferenza nell'ammissione ai corsi allievi sergenti.

Art. 127.

Nei casi di richiami sotto le armi i volontari ciclisti saranno possibilmente impiegati al servizio ciclistico presso i corpi.

Art. 128.

I volontari automobilisti inscritti nel 1° ruolo, di cui all'art. 84, sono esenti dai richiami sotto le armi per istruzione, purchè abbiano prestato il servizio di cui all'art. 96; quelli invece inscritti nel 2° ruolo non godono siffatto beneficio, però, nei casi di richiami per istruzione, vengono sempre assegnati al reggimento ferrovieri del genio.

Art. 129.

I volontari automobilisti, sia iscritti nel 1° che nel 2° ruolo, sono esenti dalle chiamate di mobilitazione, sempre quando prendano di fatto servizio nella loro qualità di volontario automobilista.

CAPO II.

Competenze e indennità.

Art. 130.

Nei casi di manovre ed esercitazioni con la truppa, nonché nei casi di adunate a scopo di manifestazione di corpo debitamente autorizzate dal ministero della guerra, spettano quali competenze:

a) ai volontari ciclisti:

indennità giornaliera di vettovagliamento di L. 1,50 per i volontari; L. 2,50 per i capi squadra; L. 3 per i sottocapo-plotoni; L. 5 per i capo-reparti e cariche equiparate;

indennità giornaliera di manutenzione bicicletta L. 1.

b) ai volontari motociclisti:

indennità giornaliera di L. 7 (pei giorni nei quali la macchina si mantiene atta al funzionamento, sia essa impiegata o no); L. 0,10 per ogni chilometro di percorso — pagamento, durante il servizio, della benzina e lubrificanti.

c) ai volontari automobilisti:

indennità giornaliera di L. 15 se il volontario automobilista ha con sè il meccanico; L. 10, se ne è sprovvisto, pei giorni nei quali la macchina si mantiene atta al funzionamento, sia essa impiegata o no — L. 0.30 per ogni chilometro di percorso per le macchine con pneumatici di 90 mm. o più e L. 0.20 per quelle con pneumatici inferiori a 90 mm. — pagamento, durante il servizio, della benzina e lubrificanti

A tutti poi indistintamente spetta il pagamento delle spese per il trasporto personale e delle macchine sulle ferrovie e sui piroscafi.

Art. 131.

Ai volontari ciclisti e motociclisti, durante i giorni di marcia e di manovre, esclusi quelli [illegible] [illegible], sarà corrisposto un soprassoldo di marcia nella misura di lire una giornaliera, tanto per i volontari quanto per i graduati ed ufficiali.

Art. 132.

I volontari automobilisti, nei casi di cui all'art. 131 oltre l'indennità giornaliera, sarà corrisposta, a titolo d'indennità di marcia, la somma di L. 5 al giorno; ai meccanici che accompagnano i volontari automobilisti sulle rispettive macchine, sarà corrisposta, allo stesso titolo, la somma di L. 1,50 giornaliera.

Art. 133.

I volontari ed i graduati ciclisti e motociclisti, nei casi di cui all'art. 130, hanno diritto all'alloggiamento come i militari e graduati di truppa e potranno essere ammessi a partecipare al rancio e alla mensa dei sottufficiali mediante pagamento dell'importo relativo; i capi reparto ed i volontari automobilisti hanno diritto all'alloggio come gli ufficiali dell'esercito, e sono autorizzati ad intervenire alle mense ufficiali, alle stesse condizioni in relazione al grado rispettivo.

Art. 134.

Sempre nei casi di cui all'art. 130, i volontari, ove occorra, hanno diritto al ricovero gratuito negli stabilimenti di cura (infermerie ed ospedali militari).

La retta per essi dovuta ai detti stabilimenti sarà pagata dal corpo, di cui all'art. 139, e conteggiata nel rendiconto indicato nel successivo art. 141.

Concessioni per le esercitazioni di tiro a segno.

Art. 135.

Per le esercitazioni di tiro a segno è fatta per ciascun volontario un'assegnazione annua di cartucce a pallottola nella misura che sarà stabilita dalla presidenza del comitato centrale.

Per le esercitazioni consentite dall'autorità militare saranno fatte assegnazioni di cartucce a salve volta per volta, in ragione del numero dei volontari partecipanti all'esercitazione stessa.

Concessioni agli organi direttivi del corpo.

Art. 136.

Per le spese di funzionamento o di amministrazione degli organi direttivi del Corpo nazionale V. C. A. (comitato centrale, sottocomitati nazionali e comitati provinciali e locali) saranno fatte delle concessioni a titolo di sovvenzione, nella misura che verrà stabilita dal ministero della guerra in seguito a proposta della presidenza del comitato centrale.

Tali concessioni saranno fatte con mandati diretti in favore dei predetti organi direttivi, con quietanza dei rispettivi presidenti e vicepresidenti o con quella dei segretari dei comitati e sottocomitati stessi.

Concessione di locali per gli uffici dei comitati provinciali e locali.

Art. 137.

I locali per l'ufficio dei comitati provinciali e locali saranno provveduti dai rispettivi comandi di presidio, oppure dalle società di tiro a segno mediante, occorrendo, un contributo da corrispondersi alle società stesse, previo autorizzazione della presidenza.

Qualora ciò non fosse possibile e nei casi di comitati locali non residenti in sedi di presidio o di società di tiro a segno, previa sempre l'autorizzazione della presidenza, si affitteranno all'uopo locali privati.

Per l'acquisto od affitto di mobili, occorrenti per gli uffici predetti, da ridursi al puro necessario, sarà chiesta preventivamente l'autorizzazione della presidenza.

A tutte le spese di cui sopra dovrà essere provveduto con le sovvenzioni di cui all'articolo precedente.

Partecipazione a manovre coll'esercito.

Art. 138.

Nei casi di partecipazione di reparti a manovre od esercitazioni con l'esercito, l'amministrazione dei reparti stessi è tenuta dai rispettivi capi.

Art. 139.

I fondi occorrenti per tale amministrazione sono forniti dal corpo al quale i reparti sono assegnati.

Il corpo inoltrerà a tale scopo al ministero della guerra apposita richiesta di anticipazione, che sarà fatta a carico del capitolo del bilancio, riguardante le spese per il funzionamento del corpo nazionale V. C. A.

Art. 140.

Durante tutto il periodo della manovra i capo reparto dovranno impiantare e tenere apposito giornale di contabilità, conforme all'unito modello.

Tale giornale di contabilità sarà chiuso al ritorno del reparto alla propia sede e consegnato (ritirandone ricevuta) al corpo che ha anticipato i fondi.

Art. 141.

Delle anticipazioni avute i corpi al termine delle manovre od esercitazioni, debbono rendere conto al ministero della guerra con apposito rendiconto, comprendendovi tutte le spese incontrate.

Disposizioni transitorie.

Art. 142.

I volontari ciclisti, iscritti regolarmente al corpo V. C. A. da non meno di due anni, potranno ottenere il diploma di idoneità militare per il 1° marzo 1912, purchè abbiano compiuto il corso annuale di istruzione, di cui all'art. 52, ed ottenuta l'idoneità nell'esperimento prescritto dall'articolo stesso.

Art. 143.

I graduati del corpo (capi squadra e cariche equiparate) per essere riconfermati nel grado dovranno tutti indistintamente conseguire il diploma d'idoneità militare, che verrà rilasciato alle stesse condizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 144.

Gli attuali capi reparto (capoplotone, capocompagnia, capobattaglione e cariche equiparate), del corpo V. C. A., che non sono ufficiali dell'esercito, sono riconfermati nel grado, alla condizione però che, non più tardi del 1° marzo 1912, abbiano superato l'apposito esame di cui all'art. 36, in conformità dei programmi e delle norme stabilite nell'appendice n. 1 al presente regolamento.

Art. 145.

È fatta facoltà al ministero della guerra di emanare apposite disposizioni concernenti i rapporti fra i diversi gradi del corpo V. C. A e quelli del R. esercito sia nei riguardi del servizio che della disciplina.

Mod. 1. (Art. 21 regol.).

Corpo nazionale V. C. A.

Comitato. . . . . di . . . . . .

Domanda di ammissione

Il sottoscritto . . . . figlio di . . . . e di . . . . nato il . . . . a . . . . (provincia di . . . .), cittadino italiano, di professione . . . . domiciliato a . . . . via . . . . non vincolato ad obblighi di servizio militare in qualità di. . . . . (Categoria. . . .) (1) fa domanda di essere

(1) Cancellare, a seconda dei casi, la parola *non* (indicando il grado militare e la categoria) oppure le parole *in qualità di*. . . . . (categoria . . . . . .).

ammesso a far parte del corpo nazionale V. C. A. e di essere iscritto nel . . . .
E pertanto dichiara
a) di avere in libera proprietà una (1). . . . .
b) (2) di essere autorizzato a condurre motociclette, come risulta dal libretto rilasciatogli dalla prefettura di. . . . .
. . . . il . . . . col N. . . . . ;
c) di conoscere tutte le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del corpo, cui prende impegno di assoggettarsi.
(Data) . . . .
(Firma dell'aspirante). . . . .
N. B. — Unire il foglio di congedo militare.

Atto di consenso (per i minorenni)

Il sottoscritto, padre o tutore dell'aspirante al corpo nazionale V. C. A., dichiara che dà al detto giovane il proprio assenso per la sua ammissione al corpo, ai sensi dell'art. 24 dello statuto.
(Data) . . . .
(Firma). . . . .
Verificata l'esattezza delle indicazioni contenute nella presente domanda, e accertata la buona condotta morale dei richiedente (nota n. . . . in data . . . . del . . . .) il medesimo venne ammesso nel corpo nazionale V. C. A. ed assegnato al (3) . . . . col n. . . . di matricola.
. . . . . ., li . . . . 190 . .
Il presidente del comitato . . . V. C. A.
. . . .
Restituito il foglio di congedo al volontario il . . . .
Per ricevuta: Il volontario
(Firma) . . . .

Mod. 2 (Art. 74 regol).

V. C. A.

Rapporto del Comitato locale di. . . . .
Data . . . .

Quadro **A**. — Composizione del reparto dipendente,

Graduati dal capo battaglione al capo squadra compresi gli assimilati			Volontari		Annotazioni
N.	Grado	Comune di residenza	N.	Comune di residenza	

Quadro **B**. — Istruzioni ed esercitazioni eseguite dopo l'ultimo rapporto

Data	Numero degli intervenuti	Istruzione (indicare se di tiro, di marcia, ecc. diretta da chi e di quale durata)

Quadro **C**. — Riunione del Comitato locale.
(Indicare la data, il nome degli intervenuti, l'oggetto trattato e le votazioni).

(1) Bicicletta o motocicletta.
(2) Per i soli motociclisti.
(3) Reparto.

Quadro **D**. — Proposte ed informazioni al Comitato provinciale

Il presidente del Comitato locale.

Mod. 3 (Art. 74 regol.).

V. C. A.

Rapporto del Comitato provinciale di . . . .
Data . . . .
(1) Quadro **A**. — Composizione dei reparti dipendenti.

	Comune di residenza								Annotazioni
Capi battaglione									
Capi compagnia									
Capi plotone									
Medici di reparto . . .									
Aiutanti di battaglione .									
Sotto capo plotoni . . .									
Aiutanti di compagnia .									
Capi squadra									
Capi squadra specialisti .									
Volontari									
	1ª comp.			2ª comp.			3ª comp.		

Quadro **B**. — Esercitazioni eseguite.

Reparto	Data	Numero degli intervenuti	Esercitazione (indicare semplicemente: lezioni di tiro o marcia in km. o ecc.).

Quadro **C**. — Riunione dei Comitati locali.

Comitato	Data	Oggetto trattato (molto succintamente)

Quadro **D**. — Riunione del Comitato provinciale.
(*Indicare la data, il numero degli intervenuti, l'oggetto trattato*).

Quadro **E**. — Proposte ed informazioni al Sottocomitato.

Il presidente del Comitato provinciale.

(1) Questo quadro avrà lo sviluppo dal numero dei reparti.

Mod. 4 (Art. 75 regol.).

Sottocomitato nazionale di . . . .

Comitati provinciali	Reparti	Volontari	Con obblighi di leva in 1ª categoria	Con obblighi di leva in 2ª categoria	Con obblighi di leva in 3ª categoria	Capi reparto	Capi reparto che sono ufficiali dell'E.P. o in congedo	Osservazioni

Mod. 5 (Art. 82 reg.)

Corpo nazionale V. C. A.

Sezione automobilisti

Domanda di ammissione

Il sottoscritto . . . . figlio di . . . . e di . . . . nato il . . . . a . . . . (prov. di . . . .) cittadino italiano, di professione . . . . domiciliato in . . . . via . . . . n. . . . non vincolato ad obblighi di servizio militare in qualità di . . . . (categoria . . . . (1) fa domanda di essere ammesso a far parte della sezione automobilisti del corpo V. C. A. e di inscriversi nella . . . . (2) categoria di volontari, per prestare il suo servizio . . . . (3) in guerra.

Egli dichiara:

a) di avere una macchina automobile di . . . . (4) classe atta al servizio militare.

b) di essere autorizzato a condurre vetture automobili, come risulta dal libretto rilasciatogli dalla prefettura di . . . . il . . . . col n. . . . . . .

oppure: (per coloro che non abbiano 18 anni, o non sappiano condurre) . . . . di avere al suo servizio come meccanico conduttore . . . . nato in . . . . . (. . . . . .) il . . . . munito di certificato rilasciato dalla prefettura di . . . . in data di . . . . n. . . . . .

c) che avendo presa conoscenza dello statuto dei V. C. A. e del regolamento della sezione, si assoggetta a tutte le disposizioni in essi contenute.

In conseguenza della presente domanda chiede di iniziare il suo periodo biennale di servizio coll'anno . . . .

Data . . . .

L'aspirante . . . .

N.B. — Unire il foglio di congedo militare.

Atto di consenso (per i minorenni)

Il sottoscritto, padre o tutore dell'aspirante al corpo nazionale V. C. A., dichiara che dà al detto giovane il proprio assenso per la sua ammissione al corpo, ai sensi dell'art. 24 dello statuto.

(Data) . . . .

(Firma) . . . .

(1) Cancellare, a seconda dei casi la parola *non* (indicando il grado militare e la categoria) oppure le parole *in qualità di* . . . . categoria . . . . .

(2) Aggiungere: 1ª o 2ª.

(3) Per i volontari della 1ª categ. aggiungere « sia in pace che ».

(4) Aggiungere: 1ª, 2ª o 3ª.

Dati sulla macchina.

Tipo della macchina (1) . . . . ; costruita dalla ditta . . . . . . di . . . . . . nell'anno . . . . . ; con motore a . . . . . cilindri, della potenza di . . . . . HP.; con carrozzeria del tipo . . . . a . . . . posti (compresi quelli del sedile anteriore); segnata col n. . . . . . . nel registro della prefettura di . . . .

L'aspirante . . . .

Verificata l'esattezza delle indicazioni contenute nella presente domanda, e accertata la buona condotta morale del richiedente (nota n. . . . . . in data . . . . del . . . .) il medesimo venne ammesso nel corpo nazionale V. C. A. (sezione automobilisti) con deliberazione del sottocomitato nazionale automobilistico in data . . . .

. . . . . . li . . . . 190 . .

Il presidente del sottocomitato nazionale automobilistico

. . . .

Restituito il foglio di congedo al volontario il . . . .

Per ricevuta: Il volontario

(Firma) . . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della guerra

SPINGARDI.

(*Le tavole I e II delle quali è cenno negli articoli 61, 65 e 71 vengono inserite nella* Raccolta ufficiale).

(1) Vettura, vetturetta, omnibus, ecc.

Il numero* 1269 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 11 e seguenti della legge 21 luglio 1911, n. 907;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio di accordo col Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'emissione di obbligazioni consentita alla sezione temporanea dell'istituto « Vittorio Emanuele III » in Catanzaro, secondo l'art. 11 della legge 21 luglio 1911, n. 907, non potrà superare in totale il capitale nominale di L. 19.000.000.

Art. 2.

L'emissione sarà fatta in serie, e ciascuna serie, eccetto l'ultima, per un capitale nominale non inferiore a L. 3.000.000: l'ultima potrà farsi per la differenza, anche inferiore a quella ora indicata, che manchi a compiere il totale di L. 19.000.000 di che all'articolo precedente.

Art. 3.

L'emissione di ciascuna serie è approvata per spe-

ciale deliberazione del Consiglio di amministrazione, nella quale verrà compreso il piano di ammortamento della serie stessa entro 30 anni dall'emissione mediante sorteggi semestrali. La deliberazione deve far constare le condizioni del pubblico mercato e le necessità di cassa dell'istituto mediante la situazione al giorno della deliberazione stessa.

La prima serie deve in ogni caso essere emessa prima che il credito effettivo dell'istituto per mutui di favore concessi superi L. 3.000.000.

La deliberazione del Consiglio ed il piano di ammortamento che deve essere riportato su ciascuna cartella sono soggetti all'approvazione del ministero di agricoltura, industria e commercio ma ciascuna emissione non potrà farsi se non sarà stata prima autorizzata con decreto dei ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro.

La data della deliberazione del Consiglio e quella del decreto ministeriale di autorizzazione saranno pure riportate su ciascuna cartella.

Art. 4.

Le cartelle sono del taglio fisso di L. 500 senza ammettersi multipli nè sottomultipli. Esse sono fruttifere dell'interesse del 3,75 0[0 annuo netto di qualunque tassa e ritenuta di qualsiasi genere, presente e futura, corrispondente a L. 18,75 annue per cartella, pagabili a semestri, dei quali il primo scadente il 1° aprile sarà di L. 9 e centesimi 35, il secondo scadente il 1° ottobre sarà di L. 9 e centesimi 40, pagabili presso tutte le sedi succursali degli istituti di emissione.

Art. 5.

Le serie hanno eguali forme ed eguali diritti. Le cartelle sono staccate da registri a matrice e portano un numero progressivo continuo: la numerazione si fa distintamente per ciascuna serie.

Sulla cartella sono riportate:

a) il piano di ammortamento delle serie;

b) le date della deliberazione consiliare e del decreto ministeriale di cui al precedente art. 3;

c) un estratto in lingua italiana e francese delle principali disposizioni legislative e regolamentari.

Le cartelle, per ciò che riguarda la forma, le dimensioni, e i fregi, il colore ecc. devono essere uguali al modello da approvarsi, per una sola volta, prima della prima emissione, dal ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Le cartelle delle diverse serie, pur avendo forma eguale tra loro, possono distinguersi per colori differenti dei fregi e del fondo.

Art. 6.

Le cartelle devono essere firmate a mano dal presidente della sezione temporanea, dal direttore capo, dal ragioniere capo e da un funzionario espressamente delegato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le matrici devono portare le stesse firme delle cartelle.

Art. 7.

Le cartelle sono emesse al portatore. Però sono tramutabili in certificati nominativi, in ciascuno dei quali possono essere comprese più obbligazioni purchè della stessa serie. Le cedole devono portare il numero e la serie delle cartelle a cui sono annesse.

I certificati nominativi devono essere firmati secondo che è prescritto nel precedente articolo.

A ciascuna cartella sono attaccate 60 cedole.

Art. 8.

I certificati nominativi possono trasferirsi sotto altri nomi, e possono tramutarsi con le cartelle al portatore e viceversa con le norme fissate nei seguenti articoli.

Art. 9.

Il trasferimento dei certificati nominativi può effettuarsi:

a) mediante convenzione notarile o giudiziaria;

b) mediante dichiarazione fatta presso la direzione centrale ovvero una delle sedi della sezione temporanea dal titolare o da uno speciale procuratore. La firma del dichiarante deve essere autenticata da R. notaio.

La consegna del certificato deve sempre farsi per ottenere dalla sezione il nuovo certificato.

Inoltre il trasferimento si eseguo per decisione del magistrato competente passata in giudicato, che espressamente lo ordini, e che sia accompagnata dal certificato originario.

Art. 10.

Il trasferimento agli eredi legatari ed altri aventi diritto nei casi di successione, ha luogo previo deposito in originale od in copia autentica, dei titoli legali a possedere e dell'atto di morte del titolare. Nel caso di contestazione sul diritto a succedere, il trasferimento non può aver luogo se non viene prodotta anche la decisione giudiziale passata in giudicato.

Nei casi di cessione dei beni o di fallimento, si applicano le leggi in vigore sulla materia, e i trasferimenti hanno luogo in conformità ai pronunciati del magistrato competente.

In tutti i casi ogni domanda di trasferimento deve essere accompagnata dal certificato da trasferire, salvo che il magistrato abbia espressamente ordinato che il trasferimento abbia luogo anche senza il deposito. Peraltro, in tale ultimo caso, dovranno adempirsi le formalità prescritte nel successivo art. 15.

Art. 11.

Pel tramutamento di cartelle al portatore in certifi-

cati nominativi è sufficiente la domanda alla direzione centrale o ad una delle sedi della sezione temporanea con la contemporanea consegna delle cartelle da tramutarsi.

Art. 12.

Pel tramutamenento di certificati nominativi in cartelle al portatore, la firma del titolare o del suo procuratore speciale deve essere autenticata da R. notaio. Alla domanda deve essere allegato il certificato da tramutarsi.

Il tramutamento può aver luogo solo quando il certificato non sia soggetto a vincoli, o sia dimostrata la cessazione dei vincoli stessi.

Art. 13.

La direzione centrale deve instituire un registro pei trasferimenti e i tramutamenti dei certificati, un altro per i vincoli apposti sugli stessi, ed appositi libri per tenere in evidenza il movimento delle cartelle e dei certificati emessi e da emettere.

Art. 14.

Le dichiarazioni di perdita, furto o distruzione di certificati nominativi devono farsi presso la direzione centrale ovvero presso una delle sedi della sezione temporanea dall'intestato o dal suo legittimo rappresentante, chiedendo la sospensione del pagamento degli interessi, e la surrogazione di altro certificato equivalente a quello smarrito, rubato o distrutto.

La sezione farà l'annotazione di fermo, dandone avviso agli istituti di emissione che fanno il servizio di pagamento delle cartelle.

Art. 15.

A cura della sezione, ma a spese del richiedente, si deve pubblicare per tre volte in distinte settimane consecutive l'avviso dell'asserita perdita, furto o distruzione del certificato. Tale pubblicazione deve farsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, in un giornale della provincia di Catanzaro, in altro della provincia di Cosenza, ed in altro della provincia di Reggio Calabria, ed inoltre in uno dei giornali della provincia dove l'intestato asserisce o presume che abbia smarrito o sia stato distrutto o rubato il certificato, se tale provincia fosse altra delle tre provincie calabresi summenzionate, con dichiarazione che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione senza che pervengano opposizioni alla direzione della sezione temporanea, si emetterà un nuovo certificato in sostituzione del primo.

Art. 16.

Trascorsi sei mesi a tenore del precedente articolo, se non fu presentata opposizione, la sezione emette nuovo certificato sulla cui matrice si deve annotare l'annullamento del precedente con il surrogato, provvedendosi insieme al pagamento delle cedole arretrate.

Art. 17.

Allorchè nel periodo anzidetto di sei mesi si presentino opposizioni alla consegna del nuovo certificato per parte del possessore o detentore del certificato dichiarato smarrito, rubato o distrutto, la sezione, sospesa ogni deliberazione, non può emettere il certificato di surrogazione se non in virtù di decisione del magistrato competente passata in giudicato, salvo che il possessore e il titolare del certificato risultino d'accordo con atto autenticato da notaio per far cessare la procedura e far cancellare l'annotazione di fermo.

Art. 18.

Nella dichiarazione di perdita, furto o distruzione di cui sopra il richiedente deve eleggere domicilio a Catanzaro presso la direzione centrale della sezione.

Tutte le spese della procedura sono a carico del richiedente.

Art. 19.

Operato il rilascio del nuovo certificato, e rimasto annullato il precedente, non sono più ammesse opposizioni, e gli atti o sentenze in proposito non hanno più alcun effetto riguardo alla sezione.

Art. 20.

Di ogni procedura in corso per perdita, furto o distruzione di certificati deve tenersi un elenco esposto nella direzione centrale e nelle sedi della sezione temporanea, con indicazione sommaria dei certificati denunziati come smarriti, rubati o distrutti.

Art. 21.

Nel caso di perdita, distruzione o furto di cartella al portatore si applicano gli articoli 56 e 57 del Codice di commercio.

Art. 22.

I certificati nominativi sono creati solamente in sostituzione di cartelle al portatore appartenenti alla medesima serie, che vengono annullati per poi essere distrutti come all'art. 26, ovvero in sostituzione di altri certificati nominativi come all'art. 11. Ciascun certificato, oltre al proprio numero d'ordine e all'indicazione della serie alla quale appartengono le cartelle, deve indicare i numeri di ciascuna delle cartelle al portatore in esso comprese e che vennero originariamente annullate per crearlo.

Tutti i certificati nominativi dovranno contenere un prospetto nel quale si indicheranno le variazioni che potranno verificarsi per effetto di cartelle presentate per il rimborso, perchè sorteggiate. Ad ogni variazione dovranno apporsi le firme richieste dall'art. 6.

Qualora siano estratte cartelle comprese in un certificato contenente un vincolo, la somma corrispondente al rimborso, indipendentemente da quanto sopra, verrà depositata presso un R. notaio, a cura e

rischio della sezione temporanea, sinchè duri il vincolo apposto sul certificato e secondo la natura del vincolo stesso.

Qualsiasi vincolo su un certificato per avere valore deve essere notificato legalmente alla sezione temporanea, e da questa espressamente accettato mediante la inscrizione del vincolo che solo dalla sezione può farsi con la firma del presidente e del direttore sotto il vincolo attergato al certificato. In mancanza di ciò il vincolo non ha valore di fronte alla sezione.

Art. 23.

Al 1° marzo ed al 1° settembre di ciascun anno debbono estrarsi per ciascuna serie, per essere rimborsate, tante cartelle quante sono previste nel piano di ammortamento di cui all'art. 3.

L'estrazione è fatta pubblicamente in Catanzaro in una sala della sede centrale dell'istituto e con l'intervento di un delegato del ministero di agricoltura, industria e commercio.

L'imborsazione è fatta nella stessa maniera e con l'intervento dello stesso delegato una sola volta per ciascuna serie prima che avvenga la 1ª estrazione della serie a cui si riferisce.

Il delegato governativo deve assistere alla rottura dei sigilli, all'apertura delle urne ed all'apposizione dei nuovi sigilli di chiusura.

Di tutte queste operazioni si fanno verbali distinti per ciascuna serie.

Il ministero può in qualunque tempo ordinare che ...no verificati tutti i numeri contenuti nelle singole ...ne corrispondenti a ciascuna serie.

Entro 15 giorni dall'eseguita estrazione i numeri tratti vengono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del ...egno.

Art. 24.

Le cartelle estratte vengono pagate in numerario alla ...ri due mesi dopo l'eseguita estrazione presso tutte ... sedi e succursali degli Istituti di emissione.

Esse non producono ulteriore interesse dopo quello ...l semestre in corso al giorno della compiuta estra...one.

Art. 25.

Le cartelle devono conservare attaccate le cedole suc...ssive. L'ammontare di quelle mancanti viene detratto ...lla somma che deve essere rimborsata restando alla ...zione l'obbligo di pagare le cedole stesse a misura ...e vengono presentate all'esazione.

Art. 26.

...e cartelle al portatore, rimborsate in seguito alla ...azione a sorte o annullate per creazione di certi...ti nominativi, sono immediatamente segnate con ...o di annullamento e perforate nella cartella ed in ...e le cedole.

...sse sono poi distrutte in presenza del delegato governativo, facendosi processo verbale di questa operazione che di regola si farà in occasione del sorteggio semestrale.

Tra l'annullamento e la distruzione deve in ogni caso decorrere un anno.

Art. 27.

I certificati nominativi rimborsati in tutto od in parte in seguito all'estrazione, ovvero sostituiti da altri per qualunque motivo, vengono immediatamente annullati e perforati, ma si conservano durante 30 anni per ogni effetto di diritto.

Art. 28.

Le cedole delle cartelle sono semestrali con scadenze al 1° aprile e 1° ottobre di ogni anno. Pel pagamento degli interessi è sufficiente per le cartelle al portatore la presentazione della cedola.

Per i certificati nominativi devesi presentare il certificato e le cedole sono semplicemente annullate con bollo.

Art. 29.

All'atto del pagamento le cedole sono annullate con bollo e perforate per essere poi distrutte nel modo indicato dall'art. 26.

Art. 30.

I titoli da avvalorare e quelli da distruggere devono essere conservati nei locali della sezione temporanea in una cassaforte a quattro chiavi, tenute dal presidente, dal direttore e dal ragioniere. La quarta chiave è custodita dal ministero di agricoltura, industria e commercio, che la consegnerà occorrendo al funzionario incaricato della vigilanza.

Per ogni operazione di immessione e di estrazione si fa speciale verbale firmato dai quattro detentori delle chiavi.

Art. 31.

I titoli avvalorati sono custoditi dal Banco di Napoli, cassiere della sezione, nella sua sede di Catanzaro, con le norme e cautele che saranno determinate da speciale accordo tra la direzione del Banco di Napoli e il direttore della sezione temporanea.

Art. 32.

I titoli di Stato o garantiti dallo Stato da depositarsi presso la tesoreria centrale del Regno sino alla concorrenza di 5 milioni di lire, secondo il disposto dell'art. 10 della legge 2 luglio 1911, n. 907, dovranno essere accompagnati da apposito inventario, in triplice esemplare indicante le varie specie di titoli, i numeri e le serie dei titoli stessi ed il loro valore.

Art. 33.

Un esemplare dell'inventario di cui all'articolo precedente, vistato dal tesoriere centrale del Regno e dal controllore capo, sarà consegnato alla sezione tempo-

ranea dell'istituto « Vittorio Emanuele III », un altro esemplare rimarrà presso la tesoreria centrale, ed il 3° sarà custodito presso la direzione generale del tesoro.

Art. 34.

I titoli che saranno acquistati successivamente dalla direzione generale del tesoro per investimento degli interessi da riscuotersi ad ogni scadenza a cura della tesoreria centrale e delle somme risultanti da rimborsi per sorteggio o per altro motivo, saranno anche essi depositati presso la tesoreria centrale del Regno ed elencati nel predetto inventario.

Di tali investimenti, la direzione generale del tesoro dovrà dare comunicazione, volta per volta, alla direzione dell'istituto ed al ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 35.

Nei primi 15 giorni dei mesi di luglio e gennaio di ogni anno la tesoreria centrale comunicherà alla direzione generale del tesoro una situazione semestrale dei titoli in deposito dalla quale dovrà risultare per ogni specie di titoli per numero e valore:

a) la consistenza iniziale depositata o la esistenza alla fine del semestre precedente a quello cui si riferisce la situazione;

b) le variazioni in aumento o in diminuzione verificatesi nel semestre:

c) la consistenza alla fine del semestre.

Art. 36.

La direzione generale del tesoro, riscontrata, in base alle sue scritture, la regolarità della situazione di cui all'articolo precedente, ne comunica un esemplare, col visto del direttore generale del tesoro, alla sezione temporanea a sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 citato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Reggio Calabria, col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità di Palmi:

Veduti gli atti ed il voto della commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390 ed i regolamenti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi che qui si intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione della Congregazione di carità predetta è sciolta, e la temporanea gestione è affidata ad un R. commissario, da nominarsi dal pretetto della provincia.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione Reale pel credito comunale e provinciale

COMUNE DI PIETRAPERTOSA (Potenza)

Riscatto di debiti

Avviso
di convocazione dei creditori

Ai termini ed ed agli effetti degli articoli 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173 e 24 del regolamento 24 dicembre 1900, n. 501, ed in virtù delle facoltà delegategli dalla Reale commissione pe'
credito comunale e provinciale, nella seduta del 27 novembre 191
il sottoscritto convoca i creditori del comune di Pietrapertosa, pro
vincia di Potenza, all'adunanza che avrà luogo presso la prefet
tura di Potenza, il giorno 29 dicembre 1911, alle ore 10.

In tale adunanza il delegato della Reale commissione offrirà a
creditori il 20 0[0 a saldo di ogni loro avere, liquidato a tutto i
31 dicembre p. v.

I debiti che si sottopongono a transazione, salva ogni più precisa li-
quidazione, sono quelli verso l'appaltatore Filardi Pietro, vers
l'avv. Doti Vincenzo e verso diversi espropriati per strade, dell'im-
porto complessivo approssimativo di L. 65.000, salve, come sopra, l
rettifiche ed aggiunte, che si rendessero necessarie.

Rimane inteso che le operazioni di riscatto avranno principio ap-
pena ultimate le formalità relative e che sulle somme convenut
in via di transazione decorrerà l'interesse del 4 0[0 all'anno, a da-
tare dal 1° gennaio 1912 e fino al giorno in cui sarà pubblicat
nella *Gazzetta ufficiale* l'avviso per la presentazione dei titoli d
credito.

Si avverte inoltre che, trascorsi tre mesi dalla regolare pres
tazione dei titoli, avvenuta in seguito all'avviso predetto, sei
che sia effettuato il pagamento relativo, decorreranno parimer
gli interessi nella suindicata misura, sempre quando, però, il m
gior ritardo nel pagamento medesimo, oltre i detti tre mesi,
imputabile all'amministrazione comunale e non ai creditori.

Salva l'approvazione dei ministri dell'interno e del tesoro, la t
sazione sarà valida quando venga accettata da tanti credi

che rappresentino almeno tre quarti dei debiti dichiarati transigibili.

Nel caso in cui la seduta andasse deserta per non essersi raggiunti i tre quarti suindicati, ne sarà tenuta altra in giorno da destinarsi, secondo l'avviso che verrà ripetuto.

In questa seconda adunanza basterà, a rendere obbligatoria per tutti la transazione, il consenso della maggioranza dei crediti rappresentati.

Gli interessati potranno intervenire personalmente all'adunanza o farsi rappresentare da apposito delegato, munito di regolare procura, ed esibiranno al presidente dell'adunanza un foglio di riconoscimento, da rilasciarsi dalla prefettura, ed i titoli comprovanti il rispettivo credito.

Roma, 1° dicembre 1911.

Il presidente
SCAMUZZI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto del 28 luglio 1910, n. 577;

Visto che fu presentata allo sdoganamento della carta bianca imbevuta di glicerina;

Ritenuto che la carta di questa specie non è nominata nè in tariffa, nè nel repertorio;

Considerato che la merce stessa, per i suoi caratteri e per l'uso al quale è destinata, ha più che con altre merci, analogia con la « carta oliata »;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali:

Determina:

La carta imbevuta di glicerina è assimilata alla « carta oliata »

Roma, il 6 dicembre 1911.

Per il ministro
BARILE.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1911, n. 4430, col quale furono indetti fra i segretari di 4ª classe nelle Intendenze di finanza un concorso per titoli ed altro per esami, rispettivamente per 10 e per 15 posti di segretario di 4ª classe nel ministero del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1911, n. 7398, col quale le prove scritte del concorso per esami furono prorogate ai 3, 4 e 5 novembre 1911;

Visto il processo verbale dell'adunanza del 5 dicembre 1911 della commissione istituita con decreto ministeriale 30 ottobre 1911, numero 7807, per la scelta dei concorrenti per titoli e per lo scrutinio delle prove scritte ed orali dei concorrenti per esame, nel quale processo verbale sono riassunti i risultati dei due concorsi e formate le relative graduatorie;

Determina:

Art. 1.

Sono dichiarati vincitori del concorso per titoli nel seguente ordine di anzianità, i segretari d'intendenza signori:

1. Maresca dott. Vincenzo con punti 9,333 su dieci
2. Piccone dott. Giuseppe » 9,461 »
3. De Ambrogio dott. Felice Girol. » 9,560 »
4. Consentino dott. Ernesto » 9,356 »
5. Maroj dott. Lanfranco » 9,903 »
6. Mosiello dott. Cosimo » 9,736 »
7. Marica dott. Pasquale » 9,331 »
8. Attolico dott. Leopoldo » 9,362 »
9. Stumpo dott. Emilio » 9,322 »
10. Arcangeli dott. Armenio » 9,321 »

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso per esami nel seguente ordine di merito, i segretari d'intendenza signori:

1. De Vita dott. Alberto con punti 34 su quaranta
2. Angioj dott. Natale » 30,50 »
3. De Martino dott. Gustavo » 28,75 »
4. Di Stefano dott. Baldassare » 28 »
5. Marino dott. Antonino » 26,75 »

Roma, 6 dicembre 1911.

Il ministro
TEDESCO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 2 dicembre corrente, in La Sacca, provincia di Modena, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 3ª classe con orario limitato di giorno e il giorno 3 dicembre corrente, in Cossano Canavese, provincia di Torino, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio fono-telegrafico di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 4 dicembre 1911.

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 2ª categoria.

Con decreto ministeriale del 30 luglio 1911:

Monaco Nicola, vincitore del concorso per posti di alunno, bandito con decreto ministeriale 20 luglio 1910, nominato alunno dal 17 giugno 1911.

Personale di 1ª categoria.

Con R. decreto del 6 luglio 1911:

Zacchi Valerio, nominato primo segretario a L. 3000, dal 1° luglio 1911.

Personale di 2ª categoria.

Con decreto ministeriale del 30 giugno 1911:

Sono nominati ufficiali postali telegrafici a L. 2400, dal 1° luglio 1911:

Venieri Attilio — Petruzzi Ottavo — Barbi Modesto — Pezzeri Luigi — Fodde Vincenzo — De Stefano Giuseppe — Pontani Vincenzo — Sasso Roberto — Giugni Guido — Giardino Francesco — Gallo Angelo Giovanni Battista di Maurizio — Calvetti Giovanni — Cauceglia Alferio — Simi Camillo — Ottavianelli Giulio — Polo Giacomo — Livraga Lorenzo — Lecco Angelo — Rubinato Bernardo — Volpi Telemaco — Mazzei Leonardo — Facelli Pietro — Rufa Luigi — Viazzi Francesco — De Foresta Cesare — Giordani Alfredo — Marri Umberto — Gioni Alessandro — Hottò Ettore — Biondi Armando — De Angelis Adriano — Calcagni Valentino — Griselli Pilade — Guidi Guido — Barsanti Giovanni — Giubbilei Carlo — Rango d'Aragona Diego — Palombi Virgilio — D'Amico Paolo — Moroni Giulio — Vassallo Amilcare — Sinibaldi Attilio — Aceto Luigi — Scendrate Giuseppe — Colabucci Aquilino — Ferino Goffredo — Tadeo Luigi — Trezzi Paolo — Vatteroni Filippo — De Francesco Carlo — Bersani Alfredo — Moretto Arturo — Floris Pietro — Faudai Giuseppe — Marcellino Claudio — Cecoherini Alfredo — Brigandi Giuseppe — Franchetti Attilio — Villa Luigi — Signori Giovanni — Guariglia Achille — Pierazzuoli Alessandro — Petrucci Stefano Arturo — Pairotto Giovanni — Morello Carlo — De Martini Candido — Gualtieri Lodovico — Bellora Evasio — Paoletti Leone — Sormani Giuseppe — Comotti Luigi — Porta Giovanni Battista — Costanzo Giuseppe — Benedetto rag. Giorgio — Bernard Giovanni Battista — Scapicchio Gerardo Maria

Collalto Giuseppe — Tovini rag. Bortolo — Beretta Francesco — Carnovale Domenico — Lais Giuseppe — Marcolini Ugo — Anelli Pietro — Bernabei cav. Luigi — Borino Domenico — Peyrani Emanuele Filiberto — Di Lorenzo Giovanni Maria — Zagarrio Andrea — Del Mercato Pietro — Ferro Agostino — Mortella Arturo — Tussi rag. Guido — Suraci Vincenzo — Rizzotti Pietro — Squarzina Aldo — Debenedetti Guido — Campa Salvatore — Salazzaro Giuseppe — Bellocchio Marco Aurelio — Mangiaracina Angelo — Monizio dott. Oreste — Curcio Gesualdo — Maslowsky Stanislao — Martinelli Umberto — Capitanio Dante — Borgioli rag. Gino — Falzoni Adolfo — Pardi Giovanni — Graziani dott. Lodovico — Barberis Giuseppe — Schiavo Eugenio — Bazzocchi Giuseppe — Terlizzi Federico — Carossa Giuseppe — Giovannetti Igino — Parmegiani Orfeo — Gherbi Andrea — Timossi Luciano — Zebellin Ivanove — Milani Domenico — Minervino Antonio — Kolletzek Francesco — Lacava Francesco — Marinucci Giovanni Battista — Barbi Ciro — Metro Francesco — Nasini Egisto — Bentivoglio Benedetto — Tramutoli Giuseppe — Figura Antonio — Angelini Giuseppe — Conte Stefano — Tanoni Lamberto — Solaroli dott. Temistocle — Nicodemo Nicola.

Con decreto Ministeriale del 19 luglio 1911:

Sono nominati ufficiali d'ordine a L. 1900, dal 1° luglio 1911:

Como Sante — Perri Francesco — Castaldi Pasquale — De Sanctis Enrico — Ignizio Enrico — Foglino Luigi — Perazzi Ottavio — Clovis Felice — Bertolani Giovanni Battista — Peloso Luigi — Giovannetti Ferruccio — Annovazzi Melchiorre — Morselli Antonio — Avallone Adolfo — Chinazzi Francesco — Morando Giovanni — Pedrazzani Adriano — Calì Antonino — Buonomo Nicola — Villani Gaetano — Cerafogli Alfredo — Di Pietrantonio Angelo — Mauroner Arnaldo.

Personale di 1ª categoria.

Con R. decreto del 24 luglio 1911:

Bado Pietro, segretario a L. 4000, in aspettativa, richiamato in attività di servizio dal 16 luglio 1911.

Personale 2ª categoria.

Con R. decreto del 24 luglio 1911:

De Brun Attilio, ufficiale postale telegrafico a L. 1800, in aspettativa, richiamato in attività di servizio dal 1° luglio 1911.

Moscatelli Alfredo, ufficiale postale-telegrafico a L. 1800, in aspettativa, richiamato in attività di servizio dal 16 luglio 1911.

Cherubino Salvatore, ufficiale postale-telegrafico a L. 1800. Il decreto riguardante il di lui collocamento in aspettativa è stato annullato. Ha cessato di far parte di questo personale dal 1° novembre 1910, per conseguito impiego in altra amministrazione.

Con R. decreto del 21 luglio 1911:

Fajella Gisa nata Gastel, ausiliaria a L. 1450, in aspettativa. L'aspettativa concessale per motivi di malattia, è cessata dal 30 giugno 1911. Collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° luglio 1911.

Lucchesi Amelia, ausiliaria a L. 1450, collocata in aspettativa dal 16 luglio 1911.

Cupidio Geremia, ufficiale d'ordine a L. 1850, in aspettativa, richiamato in attività di servizio dal 16 luglio 1911.

Con R. decreto del 26 luglio 1911:

Brichetti Luigi, ex-alunno, dimissionario dall'impiego, riammesso in servizio dal 17 luglio 1911.

Con R. decreto del 28 luglio 1911:

Pierini Luigi, primo ufficiale postale-telegrafico a L. 3000, in aspettativa, richiamato in attività di servizio dal 1° agosto 1911.

Gallo Giovanni Battista fu Giovanni Battista, ufficiale postale-telegrafico a L. 2100, in aspettativa, richiamato in attività di servizio dal 1° agosto 1911.

Spinosa Gaetano, ufficiale postale-telegrafico a L. 2100, collocato in aspettativa dal 1° agosto 1911.

Viani Teresa, ausiliaria a L. 1650, collocata in aspettativa dal 16 luglio 1911.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con decreto Ministeriale del 20 ottobre 1911:

Raimondo Gioacchino, volontario delle imposte, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 20 settembre 1911 e per la durata di tre mesi.

Con R. decreto del 20 ottobre 1911:

De Scelleri dott. Francesco, agente di 4ª classe dell' imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 18 settembre 1911 e per la durata di due mesi.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizioni nel personale dipendente:

Scuole medie.

Con R. decreto del 12 novembre 1911:

D'Alfonso Nicolò, ordinario del 2° ordine di ruoli per l'insegnamento della filosofia nel liceo « E. Q. Visconti » di Roma, è su domanda, collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute, dal 16 ottobre 1911 al 15 ottobre 1913, con l'assegno annuo di L. 1367,92.

Con R. decreto del 16 novembre 1911:

Meda Giovanni, ordinario del 2° ordine di ruoli per l'insegnamento della fisica e chimica nel liceo di Voghera, e su domanda, collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute a decorrere dal 1° ottobre 1911, con l'assegno di L. 1900 annue pari alla metà dello stipendio.

Con R. decreto del 12 novembre 1911:

Reggiani Alessandro, capo d'istituto effettivo in aspettativa per provata infermità, dal 25 giugno 1911, è richiamato in servizio per domanda e destinato al ginnasio di Ventimiglia a decorrere dal 1° agosto 1911.

Reggiani Alessandro, capo d'istituto effettivo, in aspettativa per causa di provata infermità, a decorrere dal 25 giugno 1911, è richiamato in attività di servizio in seguito a sua domanda ed è destinato col suo grado e stipendio al ginnasio di Ventimiglia, a decorrere dal 1° agosto 1911.

Morelli Ernesto, ordinario del 1° ordine di ruoli per l'insegnamento della matematica nel ginnasio di Grosseto, con lo stipendio di L. 4446, è collocato in aspettativa per comprovata infermità a decorrere dal 10 ottobre 1911 e non oltre il termine di due anni con l'assegno di annue L. 2220 pari alla metà dello stipendio da lui goduto.

Nozzeri Ivo, ordinario del 1° ordine di ruoli per l'insegnamento delle materie letterarie nel ginnasio di Imola, è collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia, a decorrere dal 16 ottobre 1911 e non oltre il 15 ottobre 1912.

Caprin Giulio, ordinario del 1° ordine di ruoli per l'insegnamento delle materie letterarie nel ginnasio di Prato, è collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia, a decorrere dal 23 ottobre 1911 e non oltre il 22 ottobre 1912.

Merelli Ernesto, ordinario del 1° ordine di ruoli per l'insegnamento della matematica nel ginnasio di Grosseto con lo stipendio di

L. 4146 è collocato in aspettativa per comprovata infermità, a decorrere dal 10 ottobre 1911, con l'assegno annuo di L. 2220 pari alla metà dello stipendio da lui goduto.

Nozzeri Ivo, ordinario del 1° ordine di ruoli per l'insegnamento delle materie letterarie nel ginnasio di Imola, è collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia, a decorrere dal 16 ottobre 1911 e non oltre il 15 ottobre 1912.

Caprin Giulio, ordinario del 1° ordine di ruoli per l'insegnamento delle materie letterarie nel ginnasio di Prato è collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia a decorrere dal 23 ottobre 1911 e non oltre il 22 ottobre 1912.

Pietro De Naro, straordinario del 1° ordine di ruoli per l'insegnamento delle materie letterarie nel R. ginnasio di Castellammare del Golfo, è collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia a decorrere dal 1° ottobre 1911 e non oltre il 30 settembre 1912.

Mussoni Giuseppe, ordinario del 1° ordine di ruoli per l'insegnamento delle materie letterarie nel R. ginnasio di Spoleto, è collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia, a decorrere dal 16 ottobre 1911 e non oltre il 15 ottobre 1912.

Viterbi Michele, ordinario del 2° ordine di ruoli per l'insegnamento delle materie letterarie nel R. ginnasio di Vittorio Veneto, è collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia, a decorrere dal 16 ottobre 1911 e non oltre il 15 ottobre 1912.

Fustinoni Alessandro, ordinario del 2° ordine di ruoli per l'insegnamento delle materie letterarie nel ginnasio di Padova, con lo stipendio di L. 4608,84, è collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute, a decorrere dal 1° ottobre 1911 e non oltre il 30 settembre 1913 e con l'assegno in ragione di annue L. 2304,42 pari alla metà del suo stipendio.

Con R. decreto del 20 ottobre 1911:

Abate Trigoni Francesco, ordinario di lettere italiane nel R. istituto tecnico di Catania, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per giustificati motivi di salute a decorrere dal 1° ottobre 1911 e con l'assegno di annue L. 2270,25 pari alla metà del suo stipendio,

Con R. decreto del 12 novembre 1911:

Cauda Adolfo, ordinario di agraria ed estimo nel R. istituto tecnico di Asti, è collocato in aspettativa per provata infermità, a decorrere dal 1° ottobre 1911 e non oltre il 30 settembre 1913 e con l'assegno in ragione di annue L. 833,33.

Del Vecchio Gustavo, ordinario di materie giuridico-economiche nell'istituto tecnico di Mantova, è collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia, a decorrere dal 1° novembre 1911, sino a contraria disposizione e non oltre il 31 ottobre 1912.

Bologna Giuseppe, ordinario del 1° ordine di ruoli per l'insegnamento della lingua italiana nella R. scuola tecnica di Voghera, è collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia, a decorrere dal 1° ottobre 1911 e non oltre il 30 settembre 1912.

De Ioanna Giuseppe, ordinario di scienze naturali nelle RR. scuole tecniche, con lo stipendio di L. 2000, è collocato in aspettativa per causa di provata infermità, a decorrere dal 1° ottobre 1913, con l'assegno in ragione di annue L. 1000, pari alla metà dello stipendio di cui è provveduto.

Accorretti Giulia, ordinaria del 2° ordine di ruoli per l'insegnamento della storia e geografia nella R. scuola normale di Camerino con lo stipendio di L. 3000, è collocata in aspettativa per infermità a decorrere dal 1° ottobre 1911 e non oltre il 30 settembre 1913, con l'assegno in ragione di annue L. 1000, pari ad un terzo del suo stipendio.

Tauro Giacomo, ordinario del 2° ordine di ruoli per l'insegnamento della pedagogia e morale nella R. scuola normale « Manzolini » di Bologna, è collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia, a decorrere dal 1° novembre 1911 e non oltre il 31 ottobre 1912, in seguito a sua domanda.

Con decreto ministeriale del 2 novembre 1911:

Galante Alberto, macchinista nel R. liceo di Asti, è collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia dal 18 ottobre 1911 e non oltre il 17 ottobre 1912.

TELEFONI DELLO STATO

Direzione generale

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 18 settembre 1911:

Zapelloni Carlo, segretario, richiamato in attività di servizio dall'aspettativa, per infermità, dal 1° settembre 1911.

Con R. decreto del 25 settembre 1911:

Mingoni Ugo, applicato, richiamato in attività di servizio dall'aspettativa, per servizio militare, dal 4 settembre 1911.

Con R. decreto del 1° settembre 1911:

Cazzaniga Carlo, applicato, richiamato in attività di servizio dall'aspettativa, per motivi di famiglia, dal 6 agosto 1911. Con decorrenza dalla stessa data sono accettate le dimissioni dall'impiego dal medesimo rassegnate.

Con R. decreto del 13 ottobre 1911:

Fontana Nicolò, applicato, collocato in aspettativa, per infermità, in seguito a sua domanda, dal 16 ottobre 1911.

Con R. decreto del 6 ottobre 1911:

Mignatti Emilia, telefonista, collocata in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° settembre 1911.

Con R. decreto del 25 settembre 1911:

Poggi Velia, telefonista, collocata in aspettativa, per infermità, in seguito a sua domanda, dal 1° settembre 1911.

Con R. decreto del 18 settembre 1911:

Tagliavini Cecilia, telefonista, collocata in aspettativa, per infermità, in seguito a sua domanda, dal 1° settembre 1911.

Con R. decreto del 12 settembre 1911:

Paolucci Emma — Galano Maria — Gruppi Bice, telefoniste, collocate in aspettativa, per infermità, in seguito a loro domanda, dal 1° settembre 1911.

Con R. decreto del 25 settembre 1911:

Buda Lucia nata Trombetti — Fumasoni Biondi Barnabina, telefoniste, collocate in aspettativa, per infermità, in seguito a loro domanda, dal 1° settembre 1911.

Con R. decreto del 13 ottobre 1911:

Zambelli Teresina, collocata in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° ottobre 1911.

Con R. decreto del 3 settembre 1911:

Rossetti Leopolda, telefonista, l'aspettativa per infermità con effetto dal 15 marzo 1911, s'intende invece accordata dal 14 aprile 1911.

Con R. decreto del 6 luglio 1911:

Petrini Maria Cristina, telefonista, richiamata in attività di servizio dall'aspettativa, per infermità, dal 20 giugno 1911.

Lamagna Mario, telefonista, richiamato in attività di servizio dall'aspettativa, per infermità, dal 10 giugno 1911.

Con R. decreto del 13 ottobre 1911:

Attili Augusto, telefonista, richiamato in attività di servizio dall'aspettativa, per servizio militare, dall'8 settembre 1911.

Con R. decreto del 18 settembre 1911:

Marzio Carolina — Angeleri Maria, telefoniste, richiamate in attività di servizio dall'aspettativa, per infermità, dal 1° settembre 1911.

Con R. decreto del 13 ottobre 1911:

Berretti Bianca, telefonista, richiamata in attività di servizio dall'aspettativa, per infermità, dal 1° ottobre 1911.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.75 %	591552	Panizza Margherita fu Giacomo, vedova di Mairano Giuseppe, domiciliata in Polonghera (Cuneo) . . . . L.	322 50
»	626037	Congregazione di carità di Chiavazza (Novara) . . . . »	11 25
»	615211	Grillo Luigia di Davide, moglie di Perroni Luigi fu Carlo, domiciliata a Sampierdarena	30 —
»	615212		127 50
»	615213		30 —
»	585644	Gavazzo Rosa fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Baussè Giuseppina fu Luigi, vedova di Gavazzo Carlo e moglie in seconde nozze di Repetti Giuseppe, domiciliata a Genova . . . . »	180 —
»	585645	Gavazzo Giannina fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Baussè Giuseppina fu Luigi, vedova di Gavazzo Carlo e moglie in seconde nozze di Repetti Giuseppe, domiciliata a Genova . . . . »	180 —
»	585646	Gavazzo Carolina fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Baussè Giuseppina fu Luigi, vedova di Gavazzo Carlo e moglie in seconde nozze di Repetti Giuseppe, domiciliata in Genova . . . . »	180 —
»	585647 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà a: Gavazzo Rosa, Giannina e Carolina fu Carlo, minori, sotto la patria potestà della madre Baussè Giuseppina fu Luigi, vedova di Gavazzo Carlo e moglie in seconde nozze di Repetti Giuseppe, domiciliate in Genova . . . . . » Per l'usufrutto a: Baussè Giuseppina fu Luigi, vedova di Gavazzo Carlo, moglie in seconde nozze di Repetti Giuseppe, domiciliata in Genova	198 75
»	279411	Natoli Luigi fu Giacomo, domiciliato in Messina . . . . »	97 50
»	376884	Consiglieri Lorenzo fu Stefano, domiciliato a Vado (Genova). Vincolata . . . . »	7 50
»	417649	Macagno Marianna di Giuseppe, minorenne, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Fossano (Cuneo). . . . . »	225 —
»	445701	Macagno Marianna di Francesco, nubile, domiciliata a Fossano (Cuneo). . . . . »	150 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.75 %	194079	Zavitteri Carmela di Giuseppe, minore, sotto la curatela del marito Romano Giovanni, domiciliata a Palermo. Vincolata . L.	1500 —
»	390276	Sardiello Gaetano Francesco ed Anna-Maria-Teresa fu Raffaele e Furci Amalia fu Gaetano, vedova di Sardiello Raffaele, i primi due minori, sotto la patria potestà di quest'ultima, tutti eredi indivisi di Sardiello Raffaele fu Salvatore e di Sardiello Teresa-Agata-Maria fu Raffaele, domiciliati a Reggio-Calabria . . . . »	3 75
»	230908	Ardito Enrico fu Francesco, domiciliato in Sassari . . . . . . »	337 50
»	289917	Ardito Enrico fu Francesco, domiciliato in Torino . . . . . . »	48 75
	180017	Ciraolo Giovannina fu Francesco, moglie di Arezzo Giovanni fu Giuseppe, domiciliata in Messina. Vincolata . . . . »	142 50
»	264012 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: figli nascituri da legittimo matrimonio da contrarsi dal signor Lattes Arturo fu Salvatore Davide con Israelita, domiciliato in Roma . . . . »	1106 25
		Per l'usufrutto vitalizio al: signor Lattes Arturo fu Salvatore Davide, domiciliato in Roma, e la rendita stessa in mancanza di prole dal suddetto Lattes Arturo, sarà devoluta a favore degli altri figli superstiti del testatore per capo o fra i loro figli per stirpe	
»	598903	Barbaso Matteo di Lorenzo, domiciliato a Castellamonte (Torino) »	131 25
Consolidato 5 %	194383 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Sasso Francesco fu Giuseppe. . . . . »	170 —
		Per l'usufrutto a: Sasso Giuseppe fu Mario	
»	260294 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Sasso Francesco fu Giuseppe, domiciliato in Marigliano . . . . »	45 —
		Per l'usufrutto a: Sasso Giuseppe fu Mario, domiciliato a Marigliano	
»	673896 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà all'Orfanatrofio femminile di Savigliano di Cuneo . . . . »	110 —
		Per l'usufrutto a: Scassa Margherita fu Marco, nubile	
Consolidato 3.75 %	556415 Certificato di proprietà e d'usufrutto	Per la proprietà a: Ferrito Beatrice-Concetta e Giuseppe-Stefano-Stellario di Giuseppe, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Messina e figli nascituri dal detto Giuseppe Ferrito . . . . »	637 50
		Per l'usufrutto a: Ferrito Giuseppe	

Roma, 30 novembre 1911.

Per il capo sezione D. IACURTI.

Per il direttore generale GARBAZZI.

Per il direttore capo della 1ª divisione MANNI.

Accreditamento di notai.

Con decreto ministeriale del 28 novembre 1911:

Bonini Francesco fu Lorenzo — Bermond Augusto di Delfino — Chersi Luigi fu Leonardo — San Fiorenzo Roberto di Luigi, notai residenti ed esercenti in Genova, sono stati accreditati presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 7 dicembre 1911, in L. 100.70.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

6 dicembre 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	102,56 89	100,69 39	100 94 39
3 1/2 % *netto*	102,49 06	100,74 06	100,97 85
% *lordo*	69,45 83	68,25 83	69,01 88

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 30 giugno 1907, n. 667;

Veduta la legge 9 luglio 1908, n. 403;

Veduto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Veduto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico suddetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esame a 24 posti di ufficiale idraulico di 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 1100, dei quali 11 si trovano vacanti nel compartimento del Magistrato alle acque e 13 nelle altre provincie del Regno.

Per poter essere compresi nella graduatoria di merito i concorrenti dovranno riportare complessivamente negli esami almeno 162 punti sul massimo di 270.

Art. 2.

L'esame è scritto ed orale.

Le prove scritte avranno luogo presso gli uffici del genio civile che saranno dal ministero designati dopo l'esame delle domande dei concorrenti ed avranno principio il 15 febbraio 1912.

Gli orali saranno dati in Roma nei giorni che verranno fatti conoscere ai candidati con apposito avviso.

Art. 3.

Chi intenda concorrere deve far pervenire non più tardi del 10 gennaio 1912, una domanda in carta da bollo da L. 1, scritta e sottoscritta di proprio pugno al ministero dei lavori pubblici (direzione generale delle opere idrauliche) indicando chiaramente il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essergli indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Il concorrente dovrà dichiarare nell'istanza se concorre ai posti vacanti nel compartimento del Magistrato alle acque, ovvero a quelli vacanti nelle altre provincie.

Dovrà inoltre dichiarare di assoggettarsi, per quanto concerne il diritto a pensione, a quelle norme che a modificazione delle vigenti saranno per legge stabilite.

Qualora tra i vincitori non si abbiano aspiranti in numero corrispondente agli undici posti vacanti nel compartimento del Magistrato ed ai tredici vacanti nelle altre provincie il ministero si riserva di coprire le risultanti vacanze con le nomine di quelli compresi nella graduatoria senza tener conto della scelta di sede precedentemente fatta nell'istanza.

Art. 4.

Alla domanda i candidati devono unire la propria fotografia (formato visita) colla firma ed i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale), od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassati i 30 alla data del presente decreto, ovvero, se egli trovasi già in servizio della amministrazione dei lavori pubblici, che non ha oltrepassato il 35° anno di età, alla data del decreto stesso;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto), di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

d) certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziario del tribunale civile e penale del luogo di nascita, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) certificato medico, legalizzato dal sindaco e dal prefetto, accertante che il candidato è di sana e robusta costituzione, esente da imperfezioni fisiche o da infermità, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) l'attestato originale della licenza di scuola tecnica. Non sono ammessi i titoli equipollenti.

Coloro che non si trovano già in servizio dell'amministrazione dei lavori pubblici sono dispensati dal produrre i documenti di cui nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*);

Art. 5.

Verranno assolutamente respinte le domande che perverranno al ministero oltre il 10 gennaio 1912 o che saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Art. 6.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali per due volte successive non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per la carriera di ufficiale idraulico.

Art. 7.

Spirato il termine per la presentazione delle domande il ministero farà pervenire ai concorrenti la cui istanza sia riconosciuta regolare l'invito a presentarsi agli esami scritti indicando l'ufficio del genio civile, nel quale ciascuno dovrà sostenerli.

Art. 8.

Formano oggetto delle prove scritte:

a) calligrafia;

b) aritmetica elementare;

c) misurazione e calcolazione di superficie e volumi;

d) compilazione di rapporti;

e) compilazione di giornali di lavori, libretti di misure, stati sommari periodici, liste settimanali, secondo i moduli prescritti dai regolamenti;

f) disegno lineare planimetrico ed altimetrico.

Le prove orali poi verseranno sulle precedenti e sulle seguenti materie:

g) regole generali e metodi speciali per una nuova esecuzione dei diversi lavori idraulici, in terra, in legname ed in pietra; e qualità da richiedersi nei materiali;

h) provvedimenti immediati da prendersi in casi di sconcerti nelle arginature e notizie sul servizio di guardia e difesa in tempo di piena;

i) rilievo di piani col mezzo dello squadro agrimensorio, rilievo di sezioni trasversali colle staggie e livelletta a bolla; rilievo di piante di fabbricati;

l) nozioni sulle norme di polizia fluviale.

Art. 9.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo sotto l'osservanza delle disposizioni risultanti dal titolo 2°, capo 1°, sezione 1ª del regolamento 30 giugno 1907, n. 667, e di quelle del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto del 24 novembre 1908, numero 756.

Roma, 2 dicembre 1911.

Il ministro
SACCHI.

MINISTERO DELLA MARINA

Segretariato generale — Ispettorato di sanità

NOTIFICAZIONE di nuova proroga del concorso per la nomina di 26 tenenti medici nella R. marina.

Gli esami di concorso per la nomina di 23 tenenti medici nella R. marina, indetti con notificazione del 14 giugno corr. anno e rimandati con altra del 17 agosto p. p. (nn. 149 e 198 della *Gazzetta ufficiale*), avranno principio il 22 gennaio 1912.

Il tempo utile per la presentazione delle domande e dei documenti degli aspiranti a tale concorso è prorogato a tutto il 10 gennaio 1912.

Roma, 28 novembre 1911.

Il ministro
LEONARDI-CATTOLICA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Delle due correnti, spagnuola e francese, circa i negoziati per il Marocco, pare che la prima, la quale ritiene che le conversazioni in corso procederanno spedite senza ombra di ostacoli, sia più attendibile che non i dubbi ancora posti innanzi dalla corrente francese.

Certo è intanto che le pratiche sono cominciate con una speditezza inusitata in materia diplomatica, come risulta dal seguente telegramma da Madrid, 6:

L'ambasciatore di Francia ha conferito nel pomeriggio col ministro degli esteri.

Durante il colloquio è giunto l'ambasciatore d'Inghilterra, che è stato ricevuto subito e ha partecipato alla conversazione.

Come già ieri pubblicammo, l'ambasciatore di Francia a Madrid è partito da Parigi per la sua destinazione solamente ieri l'altro. Ciò vuol dire che le trattative ebbero principio nello stesso giorno del suo arrivo a Madrid. Intorno alle istruzioni date dal suo Governo all'ambasciatore francese il *Petit Parisien* dice:

All'ambasciatore di Francia a Madrid Geoffroy sono state date istruzioni molto precise durante i colloqui che egli ebbe col ministro De Selves e con George Louis.

Tali istruzioni fissate al Quay d'Orsay vennero sottoposte venerdì a sir E. Grey che a prima vista riconobbe il carattere conciliante delle domande francesi.

Geoffroy dimostrerà anzitutto alla Spagna che il Governo della Repubblica avendo ceduto il medio Congo alla Germania per liberarsi al Marocco da ogni servitù, deve avere il diritto ad un compenso da parte del Governo di Madrid, e che tale compenso può consistere nella riduzione della zona di influenza devoluta alla Spagna in base all'accordo del 1904.

Tale principio fu già accettato in massima da Canalejas ma resta a sapere quale compenso la Francia riceverà in pratica. Occorrerà delimitare di nuovo la zona di influenza riserbata alla Spagna, e poichè la Francia ha già l'incarico di fronte alle potenze del protettorato nell'impero sceriffiano bisognerà precisare il regime politico che sarà assegnato a questa zona.

Secondo tutte le apparenze il Governo spagnuolo designerà un commissario che controllerà l'amministrazione e sorveglierà l'esecuzione delle riforme in ogni parte del Marocco.

Allorchè l'accordo sarà concluso dovrà essere notificato all'Europa. La Francia cederà alla Spagna, su una superficie da fissare, alcune prerogative riconosciutele dall'atto del 4 novembre scorso.

***

I giornali francesi commentano il discorso del cancelliere germanico in risposta al discorso del ministro inglese Grey, ma solo per rilevarne l'ottima impressione prodotta in Francia. Da Parigi si hanno in merito queste informazioni:

Il discorso pronunciato ieri al Reichstag, dal cancelliere dell'Impero tedesco, atteso in questi circoli politici con impazienza, è stato accolto con vivo compiacimento.

Si scorge nelle parole dello statista tedesco il desiderio e la possibilità di rendere migliori le relazioni coll'Inghilterra, ciò che favorirà la causa della pace.

Soprattutto si notano la correttezza e la calma del discorso e la abilità con la quale l'oratore si è sforzato di non lasciare l'opinione pubblica tedesca sotto l'impressione del recente discorso di sir E. Grey, dando prova di grande moderazione e tatto politico.

Si nota anche che il cancelliere non abusò degli argomenti patriottici, che pure gli avrebbero assicurato anche più facilmente il notevole successo che ha ottenuto.

Malgrado le proteste persiane rivolte all'Inghilterra e le domande di proroga all'*ultimatum* russo da parte del governo persiano, la Russia ha continuato l'avanzata delle sue truppe su Teheran, pur dichiarando che l'occupazione del territorio persiano era di carattere provvisorio. Ma la Persia non sa tollerare questo trattamento di Stato vassallo e mostra i denti.

In proposito un telegramma da Londra, 6, informa:

Il *Morning Post* ha da Teheran, 5, che la Persia ha presentato oggi alla Russia un *ultimatum* chiedendo che le truppe non avanzino oltre Kazwin e la promessa che la Russia ritarderà l'invio di nuovi distaccamenti.

Se entro il termine di 30 ore la Russia non accetterà le condizioni dell'*ultimatum*, la Persia prenderà l'offensiva.

Tutte le frazioni attualmente opposte si sono unite contro il nemico comune. I Bakthiaris sosterranno il Governo.

La situazione persiana ha impressionato l'opinione pubblica inglese la quale a mezzo di alcuni deputati ha interpellato il ministro degli esteri sir Grey. Questi parlando a Plymouth ha detto che il Governo non ha potuto a meno di interessarsi degli avvenimenti persiani e che però esporrà alla Camera le sue vedute.

Quello che ieri prevedemmo è avvenuto. Le dimissioni del reggente il Celeste impero sono un fatto compiuto e le trattative per la pace hanno così fatto un passo da gigante. In merito si ha questo telegramma da Pechino, 6:

Il principe Tchun si è dimesso dalle funzioni di reggente.

Gli ex-consiglieri Sin-Bih-Bang-Tchang e Tchih-Sin sono stati nominati grandi tutori dell'Imperatore.

Essendosi così resa vacante la reggenza, l'amministrazione del paese rimane nelle mani del presidente del Consiglio e dei ministri.

L'Imperatrice vedova e l'Imperatore terranno udienze ed eserciteranno ulteriormente le prerogative ufficiali.

Intanto si annunzia da Londra, 7:

Il *Morning Post* ha da Shanghai che un'assemblea di delegati di quattordici provincie ha deciso di nominare un Governo provvisorio.

Nan-Kin è stata scelta come capitale.

L'assemblea ha nominato Hoang-Sin generalissimo e Lih-Na-Yey sotto-capo dell'esercito con Wu-Chang come quartiere generale.

Si ha da Kian-Kiang che i ribelli si avanzano per tagliare la linea della ferrovia da Pechino a Han-Keu e si trovano soltanto a dodici miglia dalla linea stessa.

DIARIO DELLA GUERRA

L'azione militare.

Tripoli, 5. — La notte è passata tranquilla tanto a Tripoli quanto ad Ain Zara.

Avendo avuto notizia che un grosso nucleo nemico della forza da due a tre mila uomini, stamane, ancora si manteneva in una posizione a sette chilometri circa ad oriente di Ain Zara, la divisione Pecori-Giraldi ha proseguito la sua azione contro il medesimo appoggiata dalla brigata Rainaldi.

La cavalleria è stata inviata sulle strade di Tarhuna e Garian mentre un'aeroplano, salito in esplorazione, accertava che nessun altro grosso nucleo esisteva entro un raggio di 15 chilometri da Ain Zara.

Lo squadrone spedito verso Tarhuna osservò diverse carovane in ritirata e ne attaccò una scortata da arabi armati, dei quali uccise cinque, ferì molti altri ed otto condusse prigionieri.

Lo squadrone inviato verso Garian si spinse a 12 chilometri circa e non trovò che piccole carovane con feriti, infermi, donne e masserizie.

Contro il grosso nucleo sopra segnalato vennero presto a contatto le nostre truppe della prima divisione, e dopo un breve scambio di fucilate tra la nostra avanguardia e grosse pattuglie nemiche, entrò in azione la nostra artiglieria.

Il nemico non aspettò altrimenti le nostre colonne attaccanti e subito dopo i primi colpi di cannone si diede a precipitosa fuga, abbandonando molte munizioni, granaglie e materiali vari.

Le nostre truppe, verso le tre, erano di ritorno ad Ain Zara per attendere alacremente alla sistemazione degli accampamenti.

La salute delle truppe, malgrado le grosse fatiche, si mantiene ottima, ed il morale altissimo.

La giornata è quindi trascorsa tranquilla su tutta la linea delle nostre trincee.

Le perdite totali nostre del giorno 4 sono di un ufficiale e 16 soldati morti e di 94 feriti tra i quali il colonnello Pastorelli, sempre grave, ma non disperato.

Oggi il tribunale di guerra ha condannato a morte 14 indigeni, rei di proditorie uccisioni di soldati italiani nella giornata del 23 ottobre.

Dall'istruttoria risultò che costoro erano stati armati dai turchi.

Da Homs nessuna novità.

Tripoli, 6. — Notte tranquillissima su tutta la fronte a Tripoli e ad Ain Zara. L'oasi è stata sgombrata dal nemico.

La nostra cavalleria è stata inviata verso Bey Tobras ed a Bey El Turk, per inseguire nella ritirata gli arabi e i turchi. Anche gli aeroplani sono in esplorazione. Parecchi indigeni si sono presentati sul nostro fronte verso l'oasi e ad Ain Zara, chiedendo protezione, e tutti i prigionieri assicurano che il nemico è pienamente demoralizzato e scompaginato.

Continua il miglioramento del colonnello Pastorelli.

Costantinopoli, 6. — Il ministero della guerra annuncia che la flotta italiana ha bombardato il 26 novembre l'ufficio telegrafico e il corpo di guardia di Brik, ad est di Bengasi. La flotta ha distrutto, il 29 novembre, l'ufficio telegrafico di Kasri Ahmed, e il 30

novembre la dogana di Misurata. Il 1° dicembre gli tialiani hanno bombardato e distrutto la caserma, il palazzo del governatore e una parte del villaggio, ma senza danno di persone.

Un dispaccio annuncia che gli italiani hanno cannoneggiato il 2 corrente la posizione dei turchi ed hanno occupato la collina di Trat, situata all'ovest del forte Messri.

Notizie ed informazioni.

Costantinopoli, 6. — Il *Sabah* smentisce formalmente la notizia, secondo la quale la Porta avrebbe fatto passi presso le potenze per concludere la pace con l'Italia.

La *Yeni Gazette* pone in relazione il passo della Russia con la voce corsa di grandi concentramenti militari russi sulla frontiera verso Kasse e dice che nessun Gabinetto ottomano accetterebbe una simile proposta, che ridurrebbe la Turchia al grado di una semplice provincia sotto il protettorato della Russia.

Il giornale assicura che la Porta darà una risposta categorica in proposito.

Le ferrovie dello Stato

Sunto della relazione dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato sui risultati finanziari per l'anno 1910-911.

Il bilancio dell'anno finanziario 1910-911 si è chiuso con buoni risultati essendo diminuito il coefficiente di esercizio mantenendo il versamento dei residui prodotti al tesoro in misura pressochè pari a quella dell'anno precedente.

I prodotti del traffico della rete ferroviaria, dello stretto di Messina e della navigazione con le isole e gli introiti fuori traffico, i rimborsi e le entrate diverse ed eventuali ascendono complessivamente a L. 542.482.393,72 e le spese ordinarie per l'esercizio della rete ferroviaria e delle linee di navigazione, le spese complementari e quelle accessorie ascendono in totale a L. 504.414.858,96, onde un versamento al tesoro di L. 38.067.534,76.

Nel 1910-911 i prodotti del traffico importarono L. 498.352.027.17; gli introiti diversi e i rimborsi di spesa L. 27.279.546,08; le entrate eventuali L. 11 291.993,62; le spese ordinarie di esercizio lire 398.545.668,16; le spese complementari di esercizio L. 23.664.098,16; le spese accessorie L. 65.910.178,74; il versamento al tesoro, comprese le entrate eventuali, L. 38.067.534,76.

Mentre i prodotti ottenuti nel 1910-911 dai trasporti ferroviari superarono di L. 17.106.836,36 quelli del 1909-910, le spese ordinarie aumentarono solo di L. 7.073.763,06.

L'esercizio che nel 1909-910 aveva dato un avanzo di L. 35.465.260.93 pari alla differenza fra le entrate e tutte le spese (ordinarie, complementari e accessorie), fornì invece nel 1910-911 un avanzo di L. 37.511.628,19, pur avendo fatto fronte: alle maggiori spese ordinarie e complementari (L. 8.477.861,22) occorse in conseguenza dell'aumento del traffico; al maggior onere di L. 8.005.148,82 per rimborso al tesoro di interessi e ammortamento dei capitali forniti per le spese patrimoniali e straordinarie; al maggior onere di L. 1.103.599,04 per noleggio di carri.

Il coefficiente proprio di spesa ordinaria passò da 77,30 nel 1909-1910, a 75,82 per cento nel 1910-911.

È però da avvertire che anche nel 1910-1911, come nel 1909-910, gravavano sull'esercizio alcune spese di carattere transitorio, quali quelle conseguenti dal terremoto del 28 dicembre 1908, quelle delle riparazioni eccezionali di rotabili, quelle per sussidi al personale e per misure sanitarie per l'epidemia colerica dell'autunno 1910, ecc., onde il coefficiente di spese ordinarie attribuibile al 1910-911, senza questi aggravi straordinari si ridurrebbe certamente almeno al 73,80 per cento.

Giova constatare in via di fatto, che tanto il coefficiente di spesa totale, quanto il coefficiente proprio di spesa ordinaria sono in continua diminuzione.

Ad altre considerazioni conduce l'esame dei risultati finanziari, se nel paragone si tenga anche conto delle spese accessorie. Difatti mentre il residuo dell'esercizio (entrate, meno le spese ordinarie e complementari) è aumentato di L. 11.155.115,12 nel 1910-911 in confronto dell'anno precedente, l'avanzo, invece, complessivo (entrate, meno le spese ordinarie, complementari e accessorie) non è aumentato che di L. 2.046.367,26 donde risulta che il vantaggio conseguitosi nel residuo dell'esercizio viene eliminato per la differenza di L. 9.108.747,86 dal maggior onere di L. 8.005.148,82 nella somma che si rimborsa al tesoro per interessi e ammortamento dei capitali forniti per le spese patrimoniali e straordinarie e dall'altro onere di L. 1.103.599.04 per noleggio carri, che rappresenta un nuovo carico posto sulle spese di esercizio dalla legge 25 giugno 1909, n. 372, mentre in passato, anche durante il regime privato, il noleggio faceva carico al conto patrimoniale.

Tra le spese accessorie, la più emergente è quella che il bilancio ferroviario sostiene per rimborsare il tesoro degli interessi e dell'ammortamento, non solo sulle somme da esso fornite (lire 834.006.647,05), per le spese straordinarie patrimoniali di impianti e materiale occorse per sopperire alla deficienza maturatasi prima che l'esercizio fosse assunto dallo Stato e per soddisfare al successivo sviluppo del traffico, oltre che per acquistare il materiale di navigazione con le isole, e sulle somme (L. 8.493.876,69) finora fornite pei lavori di ripristino e di nuovi impianti conseguenti dal terremoto del dicembre 1908, ciò che non si verifica sugli altri bilanci dello Stato per le analoghe spese conseguenti dal terremoto ma benanco sui pagamenti (L. 490.378.374,64) fatti dal tesoro alle cessate Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula in estinzione del debito dello Stato per liquidazione delle gestioni anteriori al 1° luglio 1905 e pel riscatto delle linee di accesso al Sempione, oltre che sulle somme (L. 53.156.857,47) fornite per aumento di dotazione dei magazzini.

Complessivamente e sopra un capitale di L. 1.415.372.105,85 che il bilancio ferroviario del 1910-911 è gravato, rimborsandone il tesoro, degli interessi per L. 44.799.511,33 e dell'ammortamento per L. 12.592.915,89 e in totale per L. 57.392.427,22, ivi comprese lire 555.847,52 pagate nel 1910-911 per interessi e ammortamento dei capitali forniti per l'acquisto del materiale di navigazione.

Le spese accessorie comprendono inoltre, come negli anni precedenti, L. 850,000 pagate a favore del Consorzio zolfifero siciliano e L. 120,000 per contributo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nelle spese della Corte dei conti.

Ma anche non escludendo le spese accessorie ed esaminando i risultati sulla base degli avanzi annuali del prodotto, dopo pagate tutte le spese (ordinarie, complementari ed accessorie), si riscontra un miglioramento nell'ultimo bilancio.

Se poi si consideri che pel corrente anno finanziario e pel successivo 1912-913 è previsto, rispettivamente, un avanzo di circa 40 milioni di lire e si paragonino le cifre di un congruo periodo di tempo, ne viene di conseguenza la conferma dell'osservazione espressa nell'ultima relazione, essere stato cioè il 1908-909 l'anno più critico della nuova azienda, specialmente a causa delle forti spese sostenute per aggiunta di servizi, per aumento di treni, per estesi miglioramenti nell'esercizio, con che si venne a creare una condizione di cose tale da consentire di moderare per qualche tempo l'ulteriore aumento di treni, sia viaggiatori che merci; la conferma cioè della previsione fatta nella relazione stessa, che venendo a scomparire o a diminuire le cause transitorie che obbligarono allora a maggiori spese per l'impianto di nuovi servizi, si potrà per qualche tempo far fronte all'incremento del traffico senza un corrispondente aumento nel numero dei treni.

Si nutre anzi fiducia di potere nel corso di circa un quadriennio

appianare gradualmente lo sbilancio di oltre 17 milioni di lire creato dalle disposizioni della legge 13 aprile 1911, n. 310, con la quale si autorizzarono dei soprassoldi che importano una spesa annua di circa 25 milioni di lire per migliorare le condizioni economiche del personale, contro un ricavo annuo di sovrattasse per un ammontare inferiore ad 8 milioni di lire.

Nel triennio 1902-903-904 erano in servizio 104.833 agenti stabili e avventizi in media all'anno, che costavano ognuno in media lire 1360, mentre nel 1910-911 in media si ebbero in servizio 143.925 agenti addetti all'esercizio, compresi quelli addetti ai lavori di stralcio ed esclusi quelli pel servizio delle linee di navigazione, in esercizio dal 1° luglio 1910, con una spesa media di L. 1622 ognuno.

Se nel 1910-911 si fossero pagati gli agenti nella misura e con le norme vigenti nel citato triennio, si sarebbe avuta una minore spesa di circa 37.700.000 lire ed il residuo, dopo pagate tutte le spese ordinarie e complementari, invece di milioni 103.422 di lire sarebbe stato di milioni 141.122.

Se nello stesso triennio 1902-903-904, in analogia a quanto si fa ora, fossero state addossate alla parte ordinaria del bilancio le spese accessorie in milioni 48.870 di altrettanto sarebbe diminuito il suindicato residuo di milioni 95.692 riducendosi a milioni 46.822, la qual somma rappresenta il versamento al tesoro che dall'esercizio ferroviario si sarebbe potuto avere anteriormente al 1905; mentre nel 1910-911 l'avanzo fu di milioni 37.511 e sarebbe salito a 75.211 se il personale avesse avuto lo stesso trattamento del 1902-903-904.

L'avanzo annuo di milioni 46.822, che, con l'accollo delle spese accessorie, si sarebbe potuto versare al tesoro nel 1902-903-904 rappresentava il 13,70 per cento delle entrate.

L'avanzo di milioni 75.211, che nel 1910-911 si sarebbe fatto se non si fosse avuta l'accennata maggiore spesa di milioni 37,7 per miglior trattamento del personale in confronto del 1902-903-904, corrisponderebbe al 14,30 per cento delle entrate.

È logico dedurne che l'azienda di Stato a parità di condizioni, può versare al tesoro una percentuale di prodotti superiore a quella che annualmente offriva in media l'esercizio privato nel 1902-903-904.

Alla relazione è unito un grafico indicante la lunghezza esercitata, la quantità del personale, la percorrenza dei treni, le entrate, le spese ordinarie, il residuo prodotto dedotte le spese ordinarie, il numero di agenti riferito a un milione di chilometri-treni ed a un milione di entrate, l'introito per chilometro-treno, nel periodo trascorso dal 1898 al 1910-911.

Appare evidente da questi diagrammi che il rendimento degli agenti è venuto via via migliorando.

Il personale è diminuito numericamente rispetto alla percorrenza dei treni e rispetto alle entrate fino al 1905, in conseguenza delle diminuite assunzioni di nuovi agenti nell'ultimo periodo di esercizio privato.

Dopo iniziato l'esercizio di Stato, dato l'aumento del traffico e con l'obbligo fatto all'Amministrazione di liquidare le cessate gestioni e di provvedere a tutto il maggior lavoro di indagini, riscontri, regolarizzazioni, norme uniformi, giustificazioni dettagliate di introiti e di spese, applicazioni di regolamenti nuovi, lavoro specialmente richiesto dall'ordinamento della rete e dalla fusione di diverse amministrazioni, si rese indispensabile, nei primi anni, di aumentare le assunzioni di nuovo personale.

Nel 1907, compiuto nella massima parte l'ordinamento e diminuite le anormalità di servizio che l'insufficienza degli impianti, del materiale rotabile e del personale aveva creato di fronte al vigoroso ed inatteso sviluppo del traffico, poterono rallentarsi le assunzioni medesime fino ad arrestarle allo scadere del 1908, traendo anche profitto dall'esperienza acquistata dagli agenti nel frattempo assunti.

Il personale amministrativo (quello cioè che presenta il maggior aumento) era nel 1903 di agenti 21,13 per ogni milione di entrate e di 20,45 nel 1910-911; nel 1903 era di agenti 96,5 e nel 1910-911 di agenti 9,9 per ogni milione di treni-chilometro; il che dimostra come nel personale amministrativo non vi sia quella eccedenza numerica che, se tavolta rilevata, era dovuta, per le ragioni sovraesposte, a cause transitorie. In ogni modo non v'ha dubbio che, sebbene in minor misura, sarà possibile diminuire ancora il numero degli agenti amministrativi, specialmente con la eliminazione delle cause medesime e qualora si riducano le unità che l'attuale organizzazione richiede per la limitata estensione dei compartimenti nei quali è suddivisa la rete: diminuzioni che sarebbero più sensibili, se fosse possibile di eliminare, almeno in parte, anche altre cause di maggior lavoro, che durante l'esercizio privato non esistevano e che invece sono ora necessariamente imposte all'azienda dello Stato.

Riguardo al personale della rete ferroviaria di Stato spesso e genericamente viene ripetendosi l'opinione che ne sia soverchio il numero in confronto delle reti estere; ma la razionale constatazione della realtà delle cose conduce invece a conclusioni diverse.

Un altro grafico indica per 12 amministrazioni d'Europa, e con la progressione di più anni, il numero degli agenti riferito a chilometro di linea esercitato e il numero dei treni giornalieri che percorrono le linee.

Nel grafico si sono formate delle singole linee caratteristiche, dall'esame delle quali sommariamente si desume che per ciascuna rete, a causa evidentemente delle condizioni locali e della natura dei servizi che si richiedono, esiste un rapporto pressochè costante tra il numero degli agenti e quello dei treni che giornalmente percorrono la linea; cosicchè con l'aumentare dei treni si vede aumentare anche il numero degli agenti in base di detto rapporto, salvo negli anni in cui ricorre l'attuazione di riforme o di provvedimenti speciali.

Il confronto colle ferrovie estere dimostra quanta influenza abbiano le condizioni locali e le speciali esigenze del servizio (diverse anche da regione a regione di uno stesso Stato) sulla determinazione del numero degli agenti necessari in relazione al movimento dei treni.

Conviene quindi andare cauti nei diretti confronti di unità che non sempre sono omogenee, ammissibili tuttavia nei casi di studi circoscritti a gruppi di agenti adibiti a speciali servizi, mentre invece possono recare giovamento i confronti tra le unità della stessa rete con svolgimento in una lunga serie di anni, semprechè non siano intervenute radicali riforme che abbiano modificato il regime di servizio.

Le spese di personale, che nel 1909-910 rappresentavano il 45,40 per cento delle entrate, si ridussero nel 1910-911 al 44.39 per cento.

L'aumento nella spesa di combustibile, per circa 2 milioni e 200 mila lire, in confronto del 1910-911, è in parte dovuto all'aumentato costo dei carboni, ed in parte alla maggior percorrenza dei treni, giustificata dal maggior carico trainato: nondimeno il rapporto della spesa di carbone con le entrate si è mantenuto nel 1910-911, nella stessa percentuale dell'11,50, come nel 1909-910.

Le spese diverse, che nel 1909-910 rappresentavano circa il 20,40 per cento delle entrate, discesero nel 1910-911 al 19,90 per cento; risultato principalmente dovuto all'utilizzazione, per un traffico più esteso, dei miglioramenti attuati negli anni precedenti.

Le riparazioni al materiale rotabile (comprese le spese di personale) costarono nel 1910-911 circa 65 milioni e mezzo di lire, in confronto di poco più di 64 milioni nel 1909-910. La maggiore spesa si è dovuta al fatto che nell'ultimo anno si ripararono dei rotabili in quantità superiore a quella normale, al fine di diminuire gradualmente e far cessare l'arretrato e di unificare e migliorare il materiale, all'uopo ricorrendo anche all'industria privata.

Una diminuzione di spesa si incontrò invece per la manutenzione ordinaria delle strade e loro dipendenze, ossia per ciò che riguarda esclusivamente la conservazione degli impianti fissi.

La spesa del 1910-911 fu di circa 16 milioni e 800 mila lire in confronto di 17 milioni e 1/2 nel 1909-910; la differenza è dovuta a minor bisogno di ricambi di traverse.

L'importo degli indennizzi commerciali per trasporto di merci diminuì di circa lire 285 mila, rispetto all'anno precedente ed è ormai ritornato entro i limiti normali; confida tuttavia l'amministrazione di potere ancora ridurre l'ammontare di tali indennizzi, mercè il progressivo miglioramento del servizio.

Nel 1910-911 si ebbero, in più dell'anno precedente, 1.680.120 chilometri-treni viaggiatori e rispettivamente L. 5.757.428 di maggior prodotto; 949.942 chilometri-treni merci e L. 11.949.409 di maggior prodotto; complessivamente in più, compresi quelli di servizio, 2.587.140 chilometri-treni di ogni specie e L. 19.632.976 di maggior entrata.

Col contenere gli aumenti di treni nei limiti più ristretti consentiti dalle esigenze del servizio, si venne a migliorare il rendimento, come lo dimostrano i seguenti risultati dell'ultimo triennio, che danno il prodotto medio di un chilometro-treno:

Prodotto per chilometro-treno		1908-909	1909-910	1910-911
Viaggiatori . . .	L.	2,86	2,95	2,96
Merci	»	6,78	6,81	6,94
Di ogni specie. . .	»	4,60	4,69	4,75

Le spese straordinarie (parte straordinaria del bilancio) sono regolate da leggi che, o determinarono la natura delle spese e assegnarono per queste appositi fondi di tesoro, o accollarono nuovi oneri al bilancio senza stanziare le somme all'uopo occorrenti.

Le anticipazioni del tesoro e le entrate autorizzate dal 1° luglio 1905 per far fronte alle suddette spese, al 30 giugno 1911 importavano la somma di L. 1.449.637.624,33 e ad esse sono imputate le spese (impegni e pagamenti) relative, mentre fa carico alla parte ordinaria del bilancio (spese accessorie) l'importo degli interessi e dell'ammortamento che si rimborsano al tesoro pel servizio dei capitali ad esso forniti.

In confronto di questo fabbisogno di circa 1500 milioni di lire al 30 giugno 1911, si aveva un'assegnazione totale di fondi per circa 1450 milioni. Le somme approvate (impegni) e quelle pagate per i suddetti titoli, ascesero a tutto il 30 giugno 1911 a L. 1.263,346.801,19, in conto delle quali si effettuarono pagamenti per L. 936.840.522,04 in 6 anni, cioè in ragione di poco più di 150 milioni di lire per ogni anno.

Ne consegue che, soltanto per esaurire con gli effettivi pagamenti la somma di circa 1450 milioni assegnata a tutto giugno 1911, occorreranno circa 513 milioni, da erogarsi in poco più di tre anni se il rifornimento di fondi da parte del tesoro non debba superare il limite di 150 milioni di lire all'anno, a sensi dell'art. 22 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dalla legge 25 giugno 1909, n. 372. La massima parte di detta somma sarà da destinarsi ai lavori di ampliamento di stazioni, rafforzamento di linee, raddoppiamento di binari ed ad altri aumenti patrimoniali, per sodisfare ad esigenze di traffico già maturate a tutto giugno 1911.

Ma distinte considerazioni meritano i raddoppiamenti di binario, i quali costituiscono lavori precipuamente necessari sulle linee di grande traffico se si vuole rendere più rapida, regolare, sicura ed economica la circolazione dei treni.

Come si avvertì nella relazione dello scorso anno, i doppi binari occorrono non solo per soddisfare all'aumento della circolazione delle linee esistenti, ma benanco per procurare che la corsa dei treni sia meno vincolata di quanto lo è attualmente, dando luogo a irregolarità di marcia ed a ingenti spese per imperfetta utilizzazione di materiale e di personale. Al 30 giugno 1905 si avevano linee a doppio binario in ragione di circa il 14 per cento della lunghezza totale esercitata; al 30 giugno 1911 se ne avevano per circa il 19 per cento, essendosi attivati nel sessennio 574 chilometri di doppio binario e alla stessa data ne erano in corso di esecuzione per altri 390 chilometri, attivati i quali i doppi binari raggiungeranno quasi il 22 per cento della lunghezza attualmente esercitata.

L'amministrazione ritiene però che sia necessario e urgente dare maggior estensione ai raddoppiamenti di binario, almeno per altri 1600 chilometri su linee che già avevano nel 1909 un transito da 25 a 44 treni al giorno, con che il suddetto rapporto salirebbe al 33 per cento, proporzione sempre inferiore a quella delle reti estere più importanti e bene organizzate.

La spesa presunta per i relativi lavori è di 450 milioni di lire, che per due terzi almeno, in vista di una vigorosa ripresa di aumento nei traffici, riveste sempre più il carattere di assoluta urgenza, come più volte fu fatto rilevare nelle diverse sedi e come emerse pure dalle discussioni parlamentari. Ma le somme poste a disposizione dell'amministrazione non permettono di impegnare più di 15 milioni di lire all'anno per lavori di raddoppiamento di binari, cioè un quinto delle somme delle quali annualmente si dispone per lavori.

Per conseguenza la erogazione dei 450 milioni, provisti per i 1600 chilometri di doppio binario ritenuti necessari e urgenti, non potrebbe venir ripartita che in una lunghissima serie di anni, incompatibile con le esigenze del traffico che aumenta e del servizio, per cui occorre che le linee principali siano capaci di smaltire con regolarità di un movimento che in un ventennio, o poco più, condurrà a raddoppiare i prodotti attuali.

Per queste ragioni ritiene l'amministrazione di dover confermare l'avviso già altre volte espresso, che cioè la costruzione del secondo binario, almeno in parte, si debba considerare come un completamento ritardato dal primo impianto delle linee e che per ciò, se vogliasi sollecitarne l'esecuzione e utilizzazione, convenga destinarvi appositi fondi, come per la costruzione di nuove ferrovie, nella misura almeno di 25 milioni di lire all'anno fino al 1924-925, a supplemento dei fondi che in via normale possono essere consentiti sugli assegni per le spese della parte straordinaria del bilancio ferroviario.

Volendo valutare in via approssimativa la rimunerazione in danaro che si ritrae dai capitali impiegati nelle ferrovie esercitate dallo Stato, senza calcolare gli ammortamenti già maturati (debiti estinti), gli accantonamenti di somme (fondo di riserva e residui disponibili per le spese complementari), i vantaggi diretti che dalle ferrovie pervengono alle diverse amministrazioni governative e quelli indiretti che ne derivano alla economia generale del paese per lo sviluppo del commercio e delle industrie, per la difesa nazionale, i quali ultimi sfuggono ad una estimazione in cifre concrete, e limitando le ricerche degli elementi di reddito alle sole somme costituenti versamenti effettivi, si possono tener presenti le entrate del 1910-911 per un totale di L. 149.759.176,38.

La consistenza patrimoniale della rete si può approssimativamente riassumere in L. 6.487.156.000.

Così le entrate dello Stato corrisponderebbero al 2,31 per cento del capitale erogato.

Giova poi rammentare che il bilancio ferroviario, oltre al versamento di L. 38.067.534,76 fatto al tesoro dopo aver pagato per conto del tesoro stesso lo mporto di L. 57.392.427,22 (di cui L. 44.799.511,53 per interessi e L. 12.592.915,89 per ammortamento) pel servizio del debito di L. 1.415.372.105,85, comprende anche degli accantonamenti di somme, i quali rappresentano altrettanta parte attiva.

Il fondo di riserva, che al 1° luglio 1910 era di L. 7.762.631,75, venne aumentato nel 1910-911 di 7 milioni di lire e diminuito di 10 milioni, cosicchè al 1° luglio 1911 offriva una rimanenza di lire 4.762.631,75.

Gli assegni annui pel rinnovamento della parte metallica dell'armamento, i cui residui si accumulano, offrivano al 30 giugno 1911, una disponibilità attiva di L. 15.917.296,13.

Queste due rimanenze formavano quindi esse pure un'attività di L. 20.679 927,88, di cui non si può tenere calcolo nel giudicare degli avanzi reali di prodotto, anche astraendo dagli oneri diversi accollati all'azienda delle ferrovie dello Stato e che figurano come passività di essa, mentre più esattamente dovrebbero iscriversi tra gli oneri propri del tesoro.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, accompagnato da S. E. il gen. Brusati, dal contrammiraglio Cito e dal maggiore Camicia, si recò ieri mattina a visitare l'ospedale militare al Celio.

Il Sovrano renne ricevuto dal colonnello Grieco, direttore dell'ospedale, dal capitano Mariotti, aiutante maggiore e da tutto il corpo sanitario di servizio.

Visitando il riparto ufficiali, S. M. ebbe per tutti parole di conforto e s'intrattenne presso il tenente Moni, ferito a Tripoli ed al quale venne amputato il braccio sinistro. In altro reparto il Sovrano si fermò al letto del soldato Domenico Battisti, dell'82° fanteria, ferito nella battaglia di Sciara Sciat, al quale chiese notizie relative a quel combattimento.

Alle ore 10.30 S. M. il Re lasciò l'ospedale esprimendo al direttore il suo augusto compiacimento per l'ordine perfetto riscontratovi e per le cure che vi si profondono ai nostri soldati infermi.

S. M. la Regina Elena ricevette ieri la signora Carrère recatasi alla Reggia per invito della Sovrana.

Sua Maestà informò la signora Carrère che, corrispondendo ad un suo vivo desiderio, il generale Caneva inviava ogni giorno ai Sovrani telegrammi intorno alla salute di Jean Carrère, a Tripoli. E ne mostrò il più recente che appunto dava notizie rassicuranti.

La signora Carrère venne trattenuta da S. M. la Regina per circa un'ora a colloquio, e lasciò il Quirinale profondamente commossa della squisita e fine bontà di S. M. la Regina.

Per le famiglie dei soldati in guerra. — Il comitato provinciale romano ci trasmette la XI lista delle contribuzioni pervenutegli per le famiglie dei morti e dei feriti in Tripolitania. La somma della lista ascende a L. 6498.90, che unita alla somma precedente di L. 32.151,30 forma un totale di L. 38.650,20.

*** Dalle notizie pervenute alla direzione generale della Banca d'Italia, le somme successivamente versate presso le diverse filiali della Banca stessa per oblazioni a favore delle famiglie bisognose dei militari morti e feriti nella presente guerra in Tripolitania e Cirenaica ammontano a L. 91.418,32, e quindi la cifra complessiva dei versamenti per il comitato centrale si eleva a tutto il 6 corrente a L. 1.684.532,78.

Benemeriti della salute pubblica. — La deputazione provinciale di Roma nell'ultima sua adunanza tributò un voto di plauso all'amministrazione comunale di Roma, per il pronto ed efficace aiuto prestato durante l'infezione colerica manifestatasi nel manicomio che fu presto circoscritta mercè l'energia dell'illustre assessore dell'ufficio VII e del prof. Gualdi, direttore dell'ufficio stesso.

Segnalò poi con particolari parole d'encomio alla benevola attenzione dell'amministrazione i distinti sanitari dottori Mariotti, Ambrogetti, Prosperi e l'ispettore Campa.

Consiglio superiore di beneficenza. — Il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica ha tenuto ieri, al ministero dell'interno, l'ultima seduta dell'attuale sessione ordinaria.

Ha presieduto l'on. senatore Astengo ed hanno riferito gli onorevoli Balestra, Salvarezza, Schanzer, Falconi, prof. Montemartini ed i commendatori Tami, Brondi, Magaldi e Pasquinangeli.

È stata esaminata una importante questione di massima circa l'interpretazione dell'art. 92 della legge 17 luglio 1890 in materia di ritorme delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

In fine di seduta il presidente ha espresso il suo compiacimento per l'opera assidua ed efficace prestata dai componenti l'autorevole consesso durante la laboriosa sessione.

Congresso. — Nei giorni 14 e 15 gennaio p. v. si riunirà in Roma il Congresso nazionale della mutualità agraria, al quale parteciperanno le LL. EE. Rotti, Falcioni e Luzzatti.

L'ordine del giorno fissato è il seguente:

1. La Federazione nazionale delle Mutue bestiame e la lotta contro le malattie infettive, rel. Casalini e Fracassi.
2. L'organizzazione finanziaria delle mutue Assicuratrici del bestiame e delle loro federazioni regionali, rel. Vassallo.
3. L'assicurazione mutua del bestime da macello, rel. dott. Pirocchi.
4. Le piccole mutue assicuratrici contro gli incendi e l'opera della loro Federazione nazionale, rel. Mikelli.
5. L'assicurazione mutua negli infortuni sul lavoro agricolo, rel. prof. Gobbi e Legnani.
6. L'opera della mutualità agraria nell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza dei lavoratori della terra, rel. Paretti.

Nell'Eritrea. — Un telegramma, in data di ieri, dall'Asmara reca:

Il tronco ferroviario Nefasit-Asmara è stato oggi inaugurato ed aperto al pubblico. Gli indigeni mussulmani e cristiani gridarono « Viva l'Italia », come se tenessero ad affermare la loro devozione ancor più profonda nelle presenti circostanze.

La colonia unanime ha assistito ed applaudito alla proposta del ff. Governatore di manifestare sentimenti di gratitudine al Governo, all'on. Martini, già governatore dell'Eritrea e al marchese Salvago Raggi, attuale governatore.

*** Il ministro d'Italia ad Addis Abeba è partito in congedo il 3 corrente lasciando la reggenza della legazione al segretario cav. Cova.

Egli venne prima, in via del tutto eccezionale, ricevuto dall'Imperatore Menelik, il cui stato fisico è stazionario.

La situazione dell'Etiopia è normale.

Marina mercantile. — Il *Principe Umberto*, della N. G. I., è giunto a Montevideo. — Il *Città di Torino*, della Veloce, ha proseguito da Buenes Aires per Teneriffa.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 6. — Si assicura che la Russia ha rimesso ieri alla Porta una nota relativa alla questione degli stretti dei Dardanelli e del Bosforo.

I circoli della Porta mantengono un segreto assoluto in proposito.

Il Consiglio dei ministri di ieri si è occupato principalmente di tale questione per decidere sull'attitudine della Porta. Il ministro degli esteri avrebbe preparato oggi una risposta.

Il passo della Russia ha prodotto una grande impressione nei circoli turchi.

COSTANTINOPOLI, 6. — Secondo informazioni sicure la Porta è decisa a respingere le domande russe relative ai Dardanelli, perchè esse assicurerebbero alla Russia una situazione predominante a Costantinopoli.

Il generale Zeki pascià, comandante del primo corpo d'armata, col suo capo di stato maggiore, è partito pei Dardanelli.

PARIGI, 6. — Mandano da Pietroburgo al *New York Herald:* Sono stato incaricato di smentire categoricamente la notizia secondo la quale Tcharikoff, ambasciatore di Russia a Costantinopoli, avrebbe iniziato trattative con la Porta per ciò che si riferisce ai Dardanelli, perchè il ministro degli esteri non ha dato all'ambasciatore alcuna autorizzazione in proposito.

COSTANTINOPOLI, 6. — Il Governo è deciso di far custodire la strada ferrata della Macedonia da forti distaccamenti di truppe.

La Porta ha inviato ai suoi ambasciatori una circolare nella quale espone l'incidente della bomba esplosa a Istip. A questo documento è allegata una relazione nella quale la Porta dichiara che sono state prese misure per il mantenimento dell'ordine e che i colpevoli saranno severamente puniti.

Il Governo ha pure dato disposizioni per evitare agitazioni nelle popolazioni che data la delicata situazione attuale potrebbe provocare imbarazzi alla Turchia.

Il commissario del distretto di Bey Azid alla frontiera russo-turca annunzia che è avvenuto un incidente nella località di Mossoun tra le truppe russe e le turche.

Vi è stato tra esse un conflitto che ha preso grande sviluppo ed è durato sino a stamane.

Gli ufficiali, essendo intervenuti da una parte e dall'altra, sono riusciti a far cessare il fuoco.

Un soldato turco è rimasto ucciso ed altri sono stati feriti.

Un'inchiesta è stata aperta sul luogo per determinare le responsabilità dell'incidente.

L'ufficiale comandante le truppe turche reclama rinforzi.

BUDAPEST, 6. — *Camera dei deputati.* — L'ex ministro conte Apponyi presenta un'interpellanza, nella quale dice che le dimissioni del capo di stato maggiore generale Conrad von Hoetzendorff sono attribuite a divergenze di vedute in questioni di politica estera.

Si dice che, se l'influenza del capo di stato maggiore fosse prevalsa, l'alleanza con l'Italia sarebbe stata sciolta; ma la maggioranza della Camera tiene all'alleanza stessa, tanto più che l'Italia ha dato assicurazioni di astenersi da una azione militare nei mari Adriatico e Jonio.

Apponyi dice:

Non soltanto per sentimenti di simpatia verso l'Italia, ma per un punto di vista di politica pratica, riterrei un gran pericolo se la base provata della nostra politica crollasse e se la triplice, come si va dicendo, venisse disciolta.

Apponyi ritiene necessario che il Governo smentisca le voci che corrono e riaffermi in modo formale la sua adesione alla triplice alleanza.

NEW YORK, 6. — Un dispaccio dal Messico dice che Gomez, capo della ribellione di Juchitam, il quale proveniva dalla capitale e viaggiava con un passaporto presidenziale, è stato linciato con otto suoi compagni.

PIETROBURGO, 6. — Il *Novoje Wremia* si dice autorizzato a smentire ufficialmente i comunicati della stampa estera, secondo i quali la Russia ha intavolato colla Turchia trattative relative all'apertura dei Dardanelli per la flotta russa.

COSTANTINOPOLI, 6. — Si assicura che la Nota russa domandava il libero passaggio nel Bosforo e nei Dardanelli esclusivamente per le navi da guerra russe e il mantenimento dello *statu quo* per le navi delle altre potenze.

La *Yeni Gazetta* esprime la sua meraviglia per il passo della Russia che costituisce un incidente politico più importante di tutte le disgrazie che hanno colpito la Turchia da 40 anni.

Questa inattesa proposta russa indica infatti l'esistenza di negoziati e di decisioni segrete.

COSTANTINOPOLI, 6. — L'ordine pubblico è stato ristabilito ad Istip prima che l'agitazione derivata dall'esplosione della bomba abbia potuto assumere il carattere di una sommossa.

L'autore dell'attentato è stato arrestato.

LONDRA, 6. — L'aviatore inglese Oxlei nell'atterrare a Dilei, dopo aver compiuto un brillante volo, è caduto, si è spezzato il collo ed è morto subito.

Weis che lo accompagnava nel volo, ha avuto il cranio fratturato, le gambe spezzate e lesioni interne. Weiss è morto in seguito alle ferite riportate.

PARIGI, 6. — *Camera dei deputati.* — Si discute il bilancio delle belle arti.

Charles Benois deplora vivamente che i musei siano mal custoditi; aggiunge che Dujardin Beaumetz è il solo responsabile della perdita della *Gioconda* e dice che egli avrebbe dovuto dimettersi.

Dujardin Beaumetz risponde agitatissimo che la Camera giudicherà e che se lo riterrà colpevole egli presenterà le sue dimissioni.

SHANGHAI, 7. — Gli accordi per la conferenza fra i delegati di Yuan-Shi-Kai e i repubblicani di Shanghai che si terrà in questa città per discutere le possibili condizioni di pace sono virtualmente terminati.

Un inglese abitante da lungo tempo in Cina, amico comune di Yuan-Shi-Kai e dei capi repubblicani, dirige il movimento.

I capi repubblicani, pur rifiutando di fare qualunque atto di tal natura da far credere che essi chiedano la pace, si sono dichiarati disposti a nominare delegati se Yan-Shi-Kai è pronto a fare lo stesso.

Yuan-Shi-Kai aveva già virtualmente accettato questa idea prima dell'assenso dei repubblicani che gli è stato telegrafato ieri.

I delegati di Ou-Chang hanno inviato iersera a tarda ora un telegramma a Wou-Chin-Fan per pregarlo di venire immediatamente a Ou-Chang per procedere ai negoziati di pace, ma Wou-Chin-Fan ha rifiutato categoricamente dichiarando che i negoziati a Ou-Chang non potrebbero essere ritenuti ufficiali, perchè la sede del Governo repubblicano è a Shanghai.

In attesa che Nan-Kin sia definitivamente dichiarata capitale nessun negoziato avrà luogo se non a Shanghai.

LONDRA, 7. — *Camera dei comuni.* — Si discute in terza lettura il bill sulle assicurazioni nazionali contro le malattie e la disoccupazione.

Si respinge con 320 voti contro 223 l'emendamento presentato da un unionista, tendente ad ottenere che la discussione venga prolungata.

Nella votazione numerosi unionisti si sono astenuti.

Il bill è poscia approvato con 324 voti contro 21.

NOTIZIE VARIE

Il raccolto in Germania. — Secondo il *Reichsanzeiger* si hanno questi risultati dei raccolti granari: frumento d'inverno 3.640.220 tonnellate, frumento d'estate 426.196, segala d'inverno 10.727.071, segala d'estate 139.045, orzo di estate 3.159.915, avena 7.701.101, patate 34.474.225 (di cui 440.051 malate), semola 7.070.465, foraggi 17.780.939.

Le finanze della Grecia. — Il giornale *Patris*, di Atene, pubblica un'intervista col ministro delle finanze, Coromilas, sulla situazione finanziaria della Grecia.

Egli premette che l'ultima crisi finanziaria europea non si è estesa fino alla Grecia.

La situazione della Banca nazionale di Atene è favorevole perchè al 30 settembre disponeva di una riserva di 98 milioni di franchi in oro. E gli acquisti di oro continuano.

Lo Stato dispone presso la Banca di una riserva aurea di 23 milioni.

Il buon andamento delle finanze greche va attribuito al fatto che i prestiti greci, malgrado la crisi internazionale, non subirono deprezzamenti sui corsi.

La coltivazione del cotone in Grecia. — Da un rapporto della R. legazione in Atene al ministero degli affari esteri si

rileva che gli esperimenti di coltivazione del cotone in Grecia hanno dato ottimi risultati quantunque limitati alle pianure della Beozia e dei suoi dintorni.

Secondo calcoli recenti, il raccolto del cotone in Grecia ammonterà a tre milioni d'oche.

Supponendo che sia quotato a circa 1,75 dramma l'oca, quel cotone darà un profitto di circa 5 milioni di dramme ai produttori, i quali smerceranno il loro prodotto alle filande e alle officine tessili del paese stesso.

Parecchi proprietari hanno cominciato a dedicarsi alla coltivazione del cotone e si propongono di dedicarvisi a Lazarini ed a Larissa dove la produzione va aumentando ogni anno.

La Tessaglia e Ghition daranno quest'anno una produzione di circa 500.000 oche.

Alcuni privati hanno acquistato in Eubea delle grandi estensioni di terreno per coltivarvi il cotone.

L'impresa sarà diretta da uno specialista greco che ha studiato in Egitto e che impiegherà operai e agricoltori provenienti di là.

Il raccolto in Russia. — Secondo la stima della commissione di statistica, il raccolto dei seminati d'estate, in 73 governatorati, diede questi risultati in milioni di pud : segala d'estate 16.7 frumento d'estate 523, orzo 546.6 formentone 127.6, avena 716.6 e patate 1937.8.

La situazione nel mercato siderurgico americano. — Si scrive da Nuova York : Secondo l'« Iron-Age » le transazioni conchiuse in ferro greggio nella scorsa settimana negli Stati Uniti ammontarono a 400.000 dollari, specialmente per consegne nel primo semestre del venturo anno. Per i prodotti d'acciaio la tendenza è più calma. La « Missouri Pacific Railway » ordinò 2000 vagoni ferroviari e così pure la « Canada Pacific » e la « Grand Tunk Railway of Canada ». Poco animato il mercato dei tubi, i prezzi dei quali hanno tendenza al ribasso.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

6 dicembre 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri	761.29
Termometro contigrado al nord	8.6
Tensione del vapore, in mm.	8.98
Umidità relativa, in centesimi	83
Vento, direzione	N
Velocità in km.	11
Stato del cielo	pioviggina
Temperatura massima, nelle 24 ore	11.1
Temperatura minima	4.9
Pioggia in mm.	1.2

6 dicembre 1911.

In Europa: pressione massima di 785 sulla Russia, minima di 736 sull'Islanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato al sud e Isole, salito altrove, fino a 3 mm. in Valle Padana; temperatura prevalentemente aumentata; piogge al sud e Sicilia; pioggerelle sparse al nord, Toscana, Lazio ed Abruzzo.

Barometro: massimo a 769 in Val Padana, minimo a 762 in Sardegna.

Probabilità: venti moderati e qua e là forti tra sud e levante sul Canale d'Otranto, Jonio e basso Tirreno, deboli o moderati tra nord e levante altrove; cielo nuvoloso con pioggie, specialmente sulla bassa Italia e Isole ; mare mosso od agitato lungo le Coste meridionali.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 6 dicembre 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	11 4	9 5
Genova	$^1/_2$ coperto	calmo	8 9	5 5
Spezia	$^1/_4$ coperto	calmo	9 8	5 8
Cuneo	coperto	—	4 6	2 1
Torino	coperto	—	5 1	3 7
Alessandria	coperto	—	6 7	4 3
Novara	$^1/_2$ coperto	—	6 4	3 0
Domodossola	coperto	—	5 3	1 4
Pavia	coperto	—	7 1	4 8
Milano	coperto	—	7 4	3 3
Como	$^1/_4$ coperto	—	7 2	2 0
Sondrio	sereno	—	5 8	0 2
Bergamo	$^3/_4$ coperto	—	5 4	2 1
Brescia	coperto	—	7 6	3 9
Cremona	coperto	—	6 7	5 1
Mantova	nebbioso	—	7 0	4 2
Verona	coperto	—	6 9	4 0
Belluno	coperto	—	3 6	— 1 5
Udine	$^1/_2$ coperto	—	7 0	2 4
Treviso	coperto	—	6 1	3 0
Venezia	coperto	calmo	6 2	4 9
Padova	coperto	—	6 5	5 0
Rovigo	coperto	—	5 5	4 4
Piacenza	nebbioso	—	6 9	5 0
Parma	piovoso	—	6 6	4 3
Reggio Emilia	nebbioso	—	6 3	4 3
Modena	coperto	—	6 6	4 8
Ferrara	coperto	—	6 4	4 3
Bologna	coperto	—	6 6	5 0
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	nebbioso	—	6 4	3 8
Pesaro	coperto	legg. mosso	9 4	5 4
Ancona	sereno	mosso	10 0	5 3
Urbino	—	—	—	—
Macerata	coperto	—	7 6	4 9
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	$^1/_4$ coperto	—	7 5	3 2
Camerino	nebbioso	—	6 0	1 5
Lucca	sereno	—	9 1	3 8
Pisa	sereno	—	11 0	2 0
Livorno	$^1/_4$ coperto	calmo	9 6	6 5
Firenze	sereno	—	8 1	5 2
Arezzo	$^1/_4$ coperto	—	9 6	4 4
Siena	$^1/_4$ coperto	—	7 8	4 3
Grosseto	$^1/_4$ coperto	—	10 2	5 0
Roma	coperto	—	12 5	4 9
Teramo	piovoso	—	10 1	3 5
Chieti	piovoso	—	10 2	5 2
Aquila	coperto	—	6 9	— 0 2
Agnone	nebbioso	—	7 2	3 9
Foggia	coperto	—	11 9	2 0
Bari	$^3/_4$ coperto	legg. mosso	13 0	4 2
Lecce	$^3/_4$ coperto	—	14 2	8 0
Caserta	coperto	—	12 3	9 6
Napoli	piovoso	calmo	11 7	8 4
Benevento	piovoso	—	12 4	4 8
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	nebbioso	—	8 5	4 1
Cosenza	coperto	—	11 5	6 5
Tiriolo	coperto	—	14 0	2 8
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	calmo	17 0	12 7
Palermo	piovoso	calmo	19 1	10 9
Porto Empedocle	coperto	mosso	18 2	13 2
Caltanissetta	piovoso	—	13 7	9 3
Messina	coperto	calmo	16 8	12 3
Catania	piovoso	agitato	15 6	13 0
Siracusa	coperto	agitato	16 7	11 8
Cagliari	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	17 8	8 9
Sassari	$^3/_4$ coperto	—	13 9	6 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*